MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO STORICO

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

DECISIONI EMESSE IN LIBIA DAL 1927 AL 1936 E NEL 1939

Roma, 1999

PROPRIETÀ LETTERARIA
Tutti i diritti riservati

Vietata la riproduzione anche parziale
senza autorizzazione

© BY UFFICIO STORICO SME - ROMA 1999

STABILIMENTO GRAFICO MILITARE - GAETA
Finito di stampare nel mese di febbraio 1999

La pubblicazione del presente volume è stata curata dal dottor Floro Roselli, magistrato militare di Cassazione a r., con la collaborazione della signora Maria Zincone della Procura Generale Militare della Repubblica, presso la Corte Militare di Appello.

Appendice emesse dal T.S.D.S. in Libia dal 1927 al 1936 e nel 1939 Pag. 687

Sentenze pronunciate dal T.S.D.S. in Libia nel 1927 ..... » 690

" " " " " " nel 1928 ..... » 696

" " " " " " nel 1929 ..... » 716

" " " " " " nel 1930 ..... » 735

" " " " " " nel 1931 ..... » 739

" " " " " " nel 1932 ..... » 743

" " " " " " nel 1933 ..... » 744

" " " " " " nel 1934 ..... » 745

" " " " " " nel 1935 ..... » 745

" " " " " " nel 1936 ..... » 747

" " " " " " nel 1939 ..... » 749

Indici delle sentenze pubblicate nella Prima Parte ..... » 228

Indice degli imputati giudicati con sentenze emesse nella Prima Parte » 230

Indici delle sentenze pubblicate nella Seconda Parte ..... » 323

Indice degli imputati giudicati con sentenze emesse nella Seconda Parte ..... » 324

Indici delle sentenze pubblicate nella Terza Parte (Sez. "A") ..... » 487

Indici delle sentenze pubblicate nella Terza Parte (Sez. "B") ..... » 661

Indice degli imputati giudicati con sentenze emesse nella Terza Parte (Sez. "A") ..... » 488

Indice degli imputati giudicati con sentenza emessa nella Terza Parte (Sez. "B") ..... » 662

Notizie relative al Personale (Magistrati, Giudici e Cancellieri) che ha prestato servizio al T.S.D.S. dal 1927 al luglio del 1943 R.D.L. 29.7.1943 » 767

APPENDICE

SENTENZE EMESSE DAL T.S.D.S. IN LIBIA DAL 1927 AL 1936 E NEL 1939

Nel 1937 e 1938 non sono state emesse sentenze dal T.S.D.S.

Viene anche pubblicata la relazione sull'attività esercitata dal T.S.D.S. in Libia compilata dal R. Avvocato Militare Salvatore Scordato.

PREFAZIONE

Prima di pubblicare notizie relative alle sentenze emesse dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato in Tripolitania si ritiene opportuno trascrivere alcune "osservazioni" che il R. Avvocato Militare Salvatore Scordato ha pubblicato in una sua interessante "relazione".

"Nel 1922 tutta la Tripolitania si agitava in una convulsione che potremmo dire anarchica. Nessun diritto era tutelato da una forza legale; nessuna regione si sottraeva alle lotte intestine e predatrici, non ai margini soltanto della nostra occupazione territoriale, ma fino nelle regioni più lontane; nessuna autorità poteva garantire la pubblica e la privata tranquillità. La delinquenza politica e quella comune costituivano due facce dello stesso prisma.

Noi possiamo affermare con fierezza che in pochi anni abbiamo saputo dare pace e tranquillità alla Tripolitania. Se la pace e la tranquillità sono tornate, è dunque per virtù nostra; per merito dei battaglioni e del prestigio del Governo in tutta la Colonia.

Fra le diverse migliaia di indigeni denunziati, una buona parte sono rimasti ignoti o indicati con generalità insufficienti per le condizioni eccezionali in cui si è trovata la polizia giudiziaria, specialmente prima della rioccupazione del territorio. D'altra parte, le complesse esigenze dei territori rioccupati, che hanno assorbito tutta l'attività delle nostre autorità, e l'equilibrato senso di opportunità per cui non si è voluto necessariamente turbare la tranquillità e la fiducia delle popolazioni, che a poco a poco si sono sottomesse, hanno indotto le autorità competenti a non eccitare la polizia giudiziaria nella ricerca dei colpevoli, per fatti che si sono verificati nel tempo passato. Pertanto, la ricerca e la identificazione dei responsabili è stata ristretta generalmente, entro i limiti delle prime indagini fatte dalle autorità o dagli agenti denunziati.

Malgrado ciò può dirsi, sia pure con cifra approssimativa, che siano stati identificati più di tremila ribelli e predoni; circa cinquecento di essi non stati neppure iscritti nel registro delle procedure, perché è intervenuta l'autorità politica a negare l'autorizzazione a procedere, prima che fosse iniziato qualsiasi atto.

Il Tribunale ha preso in esame la posizione giuridica di 1788 imputati e sono tuttora pendenti circa 898 mandati di cattura.

Come nelle negate autorizzazioni a procedere e nei procedimenti definiti, anche nei mandati di cattura in corso sono rappresentati tutti i gradini della scala criminale indigena, dai più noti capi della ribellione fino ai più trascurabili gregari.

Tralasciando dal considerare le negate autorizzazioni a procedere, darò uno sguardo sintetico al lavoro complessivo svolto dal Tribunale.

È da considerarsi, anzitutto, che sui 1788 imputati, non ne sono stati condannati che poco più di 1000, ciò dimostra la serena imparzialità con la quale sono stati giudicati i ribelli, e distrugge una certa impressione a torto diffusa, che la Giustizia Militare sia stata sommaria, non soltanto nella procedura, ma anche nella ricerca delle prove. L'alta percentuale delle assoluzioni, sta invece a significare gli scrupoli del Tribunale, tutte le volte che la prova è sembrata difettosa, specialmente la prova testimoniale che l'esperienza coloniale insegna a dover valutare con una meticolosità da sembrare esagerata nei giudizi metropolitani.

Il numero dei condannati tuttora in espiazione di pena si è ridotto a 188. Per Grazie Collettive emesse nel 1925, 1929 e 1930 ne hanno beneficiato complessivamente 600 condannati, gli altri circa 200 condannati o sono stati graziati con provvedimenti particolari o sono morti in carcere o sono stati scarcerati per fine pena''.

SENTENZE PRONUNZIATE DAL T.S.D.S. IN TRIPOLITANIA

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in Tripolitania, composto da un Presidente (Console della M.V.S.N.), da un Giudice Relatore (Magistrato militare) e da tre Giudici di cui due 1° Seniori o Seniori della M.V.S.N. e un Ten. Col. di fanteria ha emesso – come si rileva dal carteggio pervenuto all'Ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi – dal 14 novembre 1927 al 5 dicembre 1939 le sottoelencate sentenze.

Della maggior parte delle sentenze in questione vengono pubblicate notizie sintetiche.

Alcune sentenze emesse per episodi di una certa gravità o relative a imputati di nazionalità italiana vengono pubblicate integralmente oppure con alcuni "omissis".

1927

— **14.11.1927**. Concorso in tradimento (artt. 37 ,71 C.P.E.) – reato commesso durante la ribellione propagatasi in Tripolitania nei primi mesi del 1922 fino al 1924 – e concorso in rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.), commesso nei confronti di un pastore in epoca imprecisata del 1923.

L'imputato (un contadino libico analfabeta), detenuto dal 10.4.1927 venne condannato, previo cumulo giuridico, alla pena di dieci anni e un mese di reclusione. Scarcerato, per grazia sovrana concessa con R.D. dell'11.4.1930, il 13.4.1930.

SENTENZA EMESSA IL 15.11.1927 NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO ITALIANO

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Bardi Lorenzo, Console M.V.S.N.

Giudice Relatore: Raimondi Nicolò

Giudice: Muzzioli Cesare, Console M.V.S.N.

Giudice: Marghinotti Mario, Ten. Col.

Giudice: Capocelli Carlo, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Serio Vincenzo, nato il 29.11.1880 a Napoli, giornalista. Detenuto dal 26.10.1927

IMPUTATO

a) - del reato di cui all'art. 9 Legge 24 dicembre 1925, n. 2263 per avere il 25 ottobre 1927, in Tripoli, nella camera aperta al pubblico dello studio del Dr. Onorato offeso il Capo del Governo facendo l'atto di sputare in direzione di un bassorilievo raffigurante S.E. Mussolini;

b) - del reato di cui all'art. 4, ultimo cpv., Legge 25.11.1926, n. 2008 per avere – nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capo di accusa – affermata l'impossibilità che si possa vivere nel Regno a causa delle anormali condizioni economiche, soprattutto politiche – manifestato il proposito di emigrare all'estero – descritta la necessità storica della soppressione del Capo del Governo e della detronizzazione della Casa Savoia – dichiarata l'ineluttabilità della successione del partito comunista al Regime fascista affermando, inoltre, che nel detto partito comunista si sarebbe, quindi, cacciato a capofitto.

OMISSIS

Il denunziante Vittorio Scaletta ha dichiarato che il mattino del giorno 25 ottobre 1927 alle ore 9.30 circa si era recato nell'abitazione del Prof. Onorato e nel salotto d'aspetto aveva trovato Vincenzo Serio, con il quale era legato da vincoli di amicizia che nell'ultimo biennio si erano, però, raffreddati.

Nell'attesa aveva intavolato una discussione con costui chiedendogli che cosa facesse e quali propositi avesse per l'avvenire. Il Serio aveva risposto di trovarsi temporaneamente a Tripoli per addivenire alla liquidazione delle sue attività terriere e per andare poi, probabilmente, all'Estero dove avrebbe avuto maggiore possibilità di svolgere la propria attività in considerazione che in Italia si attraversava un periodo molto critico specialmente dal lato economico e si viveva, inoltre, in un regime di assoluta tirannia.

Continuando la conversazione il Serio aveva pronunziato le seguenti frasi: "Del resto è una questione assodata che finché avrà vita il Duce, primo ministro d'Italia, non potrà esserci forma di reazione; è assodato, però, che il giorno in cui dovesse essere soppresso il Duce, per fatalità di cose dovrebbe subentrare una forma libera di comunismo. Alla mia osservazione che esiste sempre la Casa Savoia, egli mi ha risposto che anche questa è destinata a scomparire".

Aggiungeva lo Scaletta: "In ultimo, trovandosi a discutere in piedi e trovandosi alla parete un bassorilievo di S.E. Mussolini il Serio ha sputato sulla detta effige; preciso che il Serio non ha emesso materialmente saliva dalla bocca, ma ha eseguito l'atto di chi intende sputare".

Tale discorso – secondo quanto dichiara lo Scaletta – era stato interrotto essendo comparso il Prof. Onorato che aveva invitato il Serio a entrare nel suo gabinetto.

Lo Scaletta dichiarava che nessuna altra persona era stata presente al discorso in questione.

Opportunamente interrogato il Serio dichiarava di aver scambiato, nella breve attesa, poche parole con lo Scaletta e che alla domanda cosa avesse intenzione di fare, aveva risposto che stava per liquidare il suo modesto patrimonio per lasciare il suolo della colonia e stabilirsi a Roma o altrove.

A categoriche contestazioni il Serio negava di aver manifestato l'intenzione di volersi recare all'Estero, di aver parlato dell'attuale Governo e di aver pronunziato frasi offensive verso il Regime e negava di aver sputato o aver fatto l'atto di sputare verso l'effige del Duce dichiarando, inoltre, di non aver neanche vista detta effige nella stanza nella quale si erano trattenuti.

A sua volta il Prof. Onorato ha dichiarato che essendo rientrato nella propria abitazione insieme con il Ten. Col. dei carabinieri Mattea aveva visto nell'anticamera il Serio. Si era trattenuto con il Mattea una ventina di minuti e poi, uscito l'ufficiale, aveva introdotto nello studio il Serio.

Il Prof. Onorato ha anche dichiarato che nell'accompagnare sulla soglia del gabinetto il Ten. Col. Mattea, aveva notato anche la presenza dello Scaletta che stava conversando con il Serio. Successivamente, uscito il Serio, aveva ricevuto lo Scaletta notando che era un poco rosso in viso e gli era sembrato concitato come se avesse avuta una discussione animata.

OMISSIS

Il Tribunale osserva che l'udienza dibattimentale ha sostanzialmente lasciato immutati i fatti quali risultano dalle deposizioni rese dal Serio, dallo Scaletta e dal Prof. Onorato.

In udienza il Serio ha esposto e chiarito diversi episodi accaduti in passato nelle alterne vicende dei suoi rapporti con lo Scaletta che dimostrava una certa animosità nei suoi confronti che, latente per alcuni anni, aveva trovato l'occasione di manifestarsi, pienamente, in quel loro incontro.

Osserva il Tribunale che l'analisi dei detti episodi mette in evidenza una spiccata incompatibilità tra il Serio e lo Scaletta per diversità di temperamento e di orientamento politico.

OMISSIS

Il Tribunale nota che in quell'incontro casuale sia il Serio che lo Scaletta si trovavano, per motivi strettamente personali, in uno stato d'animo molto agitato e i componenti del Collegio hanno il dubbio che lo Scaletta si trovava nelle peggiori condizioni d'animo per percepire esattamente le frasi pronunziate dal Serio.

Può darsi che lo Scaletta sia rimasto impressionato da qualche frase pronunziata dal Serio e che in seguito ripensando a ciò che si era detto nella loro conversazione e cercando di ricostruire mentalmente le frasi che erano state pronunziate abbia dato una propria interpretazione alle frasi ritenendo che il Serio avesse effettivamente detto ciò che egli pensava e per tale motivo si sia deciso a sporgere regolare denunzia.

Infine il Collegio non può tener presente i precedenti politici del Serio e l'opera patriottica da lui svolta ed alcune contraddizioni nelle quali è caduto lo Scaletta nei vari interrogatori che ha reso in istruttoria e al dibattimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 485 e 496 Codice penale esercito dichiara non provata la reità di Serio Vincenzo in ordine a entrambi i fatti ascrittigli e lo assolve ordinando che venga scarcerato, se non detenuto per altra causa.

Tripoli, 15.11.1927 - Anno VI

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

— **28.11.1927**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.), reato commesso da un marinaio libico nel febbraio-marzo 1923.

Condannato alla pena di 10 anni di reclusione.

Detenuto dall'11.9.1927 viene scarcerato il 16.10.1929 a seguito di grazia sovrana concessa con R.D. 14.10.1929.

— **28.11.1927**. Complicità in rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.), commessa da 4 contadini libici a danno di alcuni pastori nel settembre del 1926.

Condannati a 2 anni e 1 mese di reclusione ciascuno.

Detenuti dal 6.10.1926, tre vennero scarcerati a seguito del condono della residua pena da espiare, il 13.5.1928; il quarto morì in carcere il 4.1.1928.

— **28.11.1927**. Illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923), commesso da un contadino libico trovato in possesso, il 26.3.1926, di 1 fucile e 38 cartucce per fucile.

Condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione e lire 100 di multa.

Detenuto dal 27.3.1926; pena espiata.

— **1.12.1927**. Rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.), detenzione illecita di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923) e complicità in omicidio preterintenzionale (artt. 368, 378 C.P.) e in lesioni volontarie (artt. 372, 373, 378), reati commessi da un contadino libico a danno di pastori libici.

Condannato, per i reati di rapina e detenzione illecita di armi, alla pena complessiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione e assolto, per non provata reità, dai reati di omicidio preterintenzionale e lesioni volontarie.

Detenuto dal 4.9.1927; muore in carcere il 18.7.1928.

— **1.12.1927**. Diserzione qualificata (artt. 138, 142, 145 C.P.E.) e concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) perché, quale militare del 6° Btg. Libico si allontanava arbitrariamente dal proprio reparto asportando le armi di cui era in possesso combattendo in seguito contro le nostre truppe durante la ribellione diffusasi dopo il 1922. Assolto, per non provata reità, dal concorso in tradimento viene condannato per il reato di diserzione qualificata alla pena di tre anni e un mese di reclusione militare.

Detenuto dal 23.10.1927 al 18.6.1930 per condono della residua pena da espiare.

— **1.12.1927**. Concorso in rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.), sequestro di persona (art. 146 C.P.) e illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923), reati commessi il 30.3.1923 da un contadino libico a danno di altri libici.

Condannato, per i tre reati, alla pena complessiva di 5 anni e 10 mesi di reclusione e 500 lire di multa.

Detenuto dal 12.7.1927 al 15.1.1930 per condono della residua pena da espiare.

— **1.12.1927**. Diserzione qualificata (artt. 138, 142, 145 C.P.E.) e concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.) perché, quale militare di un reparto libico, si allontanava arbitrariamente dal reparto cui era in forza partecipando con i ribelli a combattimenti contro le nostre truppe durante la rivolta scoppiata in Tripolitania dopo il gennaio del 1922.

Assolto dai suddetti reati per non provata reità.

Detenuto dal 5.11.1927 al 1.12.1927.

— **2.12.1927**. Complicità in omicidio qualificato (artt. 364, 365 n. 5, 378 C.P.), lesioni volontarie (artt. 372, 373, 378 C.P.) e detenzione illecita di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923); reati commessi da un contadino libico a danno di pastori libici.

Assolto, per non provata reità, dal reato di detenzione illecita di armi e condannato per gli altri due reati alla pena complessiva di 12 anni e 8 mesi di reclusione.

Detenuto dal 27.6.1927. A seguito di provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 22.12.1930 viene scarcerato il 13.5.1930.

— **3.12.1927**. Concorso in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.), complicità in duplice omicidio (artt. 364, 366 C.P.) e concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.) commessi nel 1923 da un contadino libico. Ritenuto colpevole dei suddetti tre reati e condannato alla pena complessiva di 25 anni di reclusione.

Detenuto dal 12.6.1926 viene scarcerato, a seguito dei provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 30.5.1932, il 3.6.1932.

— **3.12.1927**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.) commesso da un contadino libico nel gennaio del 1922.

Condannato alla pena di 10 anni di reclusione.

Detenuto dal 23.1.1927 muore nel carcere di Tripoli il 4.3.1929.

— **3.12.1927**. Concorso in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.), complicità in duplice omicidio (artt. 364, 366 C.P.) e concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.), reati commessi nel 1923 da un contadino libico.

Ritenuto colpevole dei suddetti tre reati e condannato alla pena complessiva di 25 anni di reclusione.

Detenuto dal 12.6.1926 viene scarcerato, a seguito dei provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 30.5.1932, il 3.6.1932.

— **3.12.1927**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.), commesso da un contadino libico nel gennaio 1922.

Condannato alla pena di 10 anni di reclusione.

Detenuto dal 23.1.1927 muore nel carcere di Tripoli il 4.3.1929.

— **15.12.1927**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.), complicità in duplice omicidio (artt. 363, 364, 378 C.P.), in rapina a mano armata (artt. 406, 408, 412 C.P.) e in sequestro di persona; reati commessi dopo il gennaio 1922 da un cittadino libico.

Ritenuto colpevole di tutti i reati addebitatigli viene condannato alla pena dell'ergastolo.

Detenuto dal 26.9.1925 muore in carcere il 9.5.1931.

— **15.12.1927**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.) e in due distinti reati di rapina a mano armata (artt 406, 408 C.P.); reati commessi da un contadino libico dopo il gennaio 1922.

Condannato alla pena complessiva di 12 anni di reclusione.

Detenuto dal 10.3.1926 viene scarcerato il 30.9.1931 a seguito di provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e il 24.9.1931.

— **15.12.1927**. Rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.) e illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923), commessi da un contadino libico a danno di altri libici.

Assolto, per non provata reità, da entrambi i reati.

Detenuto dal 28.4.1927 al 15.12.1927.

1928

— **17.2.1928**. Illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923) reato commesso da un pastore e da un contadino (entrambi libici). Detenuti dal 13.11.1927.

Il pastore viene condannato a 1 anno di reclusione e il contadino a 5 mesi di reclusione.

Il contadino viene scarcerato, per espiata pena, mentre il pastore viene scarcerato a seguito di un provvedimento di clemenza emesso il 5.5.1928 con il quale viene condonata la residua pena da espiare.

— **17.2.1928**. Sentenza che revoca una sentenza contumaciale emessa nei confronti di un contadino libico dal Tribunale militare di guerra di Zara il 3.11.1922.

L'imputato, tratto in arresto il 4.5.1927, viene assolto per non provata reità dal reato di tradimento (artt. 31, 71 C.P.E.) e condannato per i reati di illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923) e concorso in rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.) alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Un anno della pena da espiare viene condonata con un provvedimento di clemenza emesso il 7.5.1928.

— **17.2.1928**. Sentenza emessa nei confronti di un militare libico incorso nel reato di diserzione (artt. 138, 145 C.P.E.), commesso in epoca imprecisata del 1916, e in concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) effettuato nel 1922.

Condannato a 3 anni di reclusione militare per il reato di diserzione e assolto, per non provata reità, dal concorso nel reato di tradimento. Detenuto dal 23.12.1927.

Con provvedimento di clemenza emesso il 6.6.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **17.2.1928**. Diserzione (artt. 139, 145 C.P.E.), commessa in epoca imprecisata del 1916, e concorso nel reato di tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) commesso nel 1922; reati in cui è incorso un militare libico.

Condannato, per il reato di diserzione, alla pena di 2 anni di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena e assolto, per non provata reità, dal concorso nel reato di tradimento.

Detenuto dal 23.12.1927 al 17.2.1928.

— **17.2.1928**. Sentenza emessa nei confronti di un contadino libico incorso nel reato di illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923). Condannato a 1 mese di reclusione.

Detenuto dal 13.11.1927 viene scarcerato dopo l'emissione della sentenza per espiata pena.

— **17.2.1928**. Sentenza emessa nei confronti di un militare libico incorso, nel 1916, nel reato di diserzione (artt. 139, 145 C.P.E.) e nel 1922 nel reato di tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) per aver combattuto contro le truppe italiane.

Assolto, per non provata reità, dal reato di tradimento e condannato per il reato di diserzione alla pena di 3 anni di reclusione militare. Detenuto dal 23.12.1927; pena espiata.

— **17.2.1928**. Sentenza pronunziata nei confronti di un militare libico incorso, nel 1916, nel reato di diserzione (artt. 138, 145 C.P.E.) e nel 1922 nel reato di tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) per aver combattuto contro le truppe italiane.

Assolto, per non provata reità dal reato di tradimento e condannato per il reato di diserzione alla pena di 4 anni di reclusione militare. Detenuto dal 16.11.1927.

Con Decreto Reale di Grazia emesso il 4.9.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **17.2.1928**. Nei confronti di un altro militare libico incorso, negli stessi periodi di tempo precisati nella precedente sentenza, nei reati di diserzione (artt. 138, 145 C.P.E.) e tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) viene emessa analoga sentenza di condanna a 4 anni di reclusione militare per il reato di diserzione ed assoluzione, per non provata reità, dal reato di tradimento.

Anche per il militare in questione, detenuto dal 16.11.1927, viene condonata la residua pena da espiare con Decreto Reale di Grazia emesso il 4.9.1930.

— **27.2.1928**. Sentenza emessa nei confronti di un contadino libico incorso nel reato di favoreggiamento in rapina (artt. 225, 406, 408 C.P.). Condannato alla pena di 3 mesi di reclusione. Detenuto dal 19.11.1927 viene scarcerato dopo l'emissione della sentenza per espiata pena.

— **27.2.1928**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e concorso in omicidio e mancato omicidio (artt. 62, 63, 68, 364 C.P.), reati commessi da un contadino libico, detenuto dal 6.11.1927.

Ritenuto colpevole dei tre reati addebitatigli e condannato alla pena complessiva di 23 anni di reclusione.

Con provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 30.5.1932 viene condonata la residua pena da espiare.

— **27.2.1928**. Assoluzione, per non provata reità, nei confronti di tre contadini libici incorsi nel reato di favoreggiamento in rapina (artt. 225, 406, 408 C.P.). Detenuti dal 28.4.1927 al 27.2.1928.

— **28.2.1928**. Nei confronti di un contadino libico, detenuto dal 20.11.1927, giudicato per il reato di evasione (art. 227 C.P.) perché, in espiazione di pena per una condanna inflittagli il 19.2.1922 da un Tribunale Speciale, evadeva a seguito di una rivolta dalla Casa Penale ove si trovava ristretto.

Condannato a 10 mesi di detenzione da cumulare alla pena residua da espiare. Con provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 26.7.1929 viene condonata la residua pena da espiare.

— **28.2.1928**. Detenzione e uso illecito di armi proibite (art. 6 D.G. 15.2.1923, Serie A n. 144) e due distinti reati di rapina a mano armata (artt. 606, 408, 412 C.P.); reati commessi da un pastore libico analfabeta detenuto dal 23.11.1927.

Condannato alla pena complessiva di 6 anni di reclusione.

Con provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 22.12.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **28.2.1928**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.), per aver combattuto nel 1922 contro truppe italiane, due distinti reati di rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.) e il reato di ratto (art. 340 C.P.); reati commessi da un contadino libico analfabeta.

Ritenuto colpevole di tutti i reati addebitatigli e condannato alla pena complessiva di 13 anni di reclusione.

Con provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e il 22.12.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **20.3.1928**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) commesso da tre contadini libici analfabeti, detenuti dal 27.4.1926.

I tre libici e cioè Nasser b. Hag Brahim, Saiak ben Ramadam, Buclese e Soad ben Hag Brahim combatterono contro le truppe del Governo italiano nella rivolta del 1915 nella quale il 18 giugno trucidavano e seviziavano il cadavere della signora Maria Brighenti moglie del maggiore Costantino Brighenti, comandante del 2° Battaglione libico.

Inoltre, inquadrati nei reparti ribelli dei partecipavano a tutti i combattimenti che i ribelli sostennero contro le nostre truppe. I tre libici vennero ritenuti colpevoli del reato loro addebitato.

Nasser b. Hag Brahim condannato alla pena dell'ergastolo morì nella Casa Penale ove era ristretto il 24.7.1928.

Saiak ben Ramadam venne condannato alla pena di 20 anni di reclusione.

Soad ben Hag Brahim venne condannato, per la sua minore età, alla pena di 5 anni di reclusione.

Con provvedimenti di clemenza emessi il 7.5.1928 e 11.1.1930 venne condonata la residua pena da espiare.

— **7.5.1928**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) commesso da un contadino libico nella rivolta scoppiata a Misurata nel 1922.

Assolto per non provata reità. Detenuto dal 25.3.1926 al 7.5.1928.

— **30.7.1928**. Contravvenzione al D.G. 15.5.1922 n. 486 per avere il 20.7.1928 diffuso false ed allarmanti notizie sulle operazioni di polizia effettuate contro i ribelli.

Reato commesso da un libico che viene condannato alla pena di tre giorni di detenzione.

— **30.7.1928**. Contravvenzione al D.G. 15.5.1922 n. 468 commesso, in Tripoli, da un carrettiere libico che dava in un luogo pubblico notizie circa una grave ribellione che era scoppiata nell'interno della Tripolitania affermando che se i ribelli avessero ricevuto rinforzi avrebbero potuto dare "una buona scoppola" agli italiani.

Notizia destituita da ogni fondamento, ma tale da turbare la tranquillità pubblica.

Condannato a mesi 2 di detenzione e 50 lire di multa.

Detenuto dal 13.7.1928.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Pellegrini Enrico, Colonnello

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino

Giudice: Schibelli Pasquale, Ten. Colonnello

Giudice:Capocelli Carlo, Seniore M.V.S.N.

Giudice: Fisrina Costantino, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Bessi Pietro, nato il 21.12.1902 a Novara; soldato nell'Ufficio Amministrazione R.C.T.C.;

2) - Tomasi Pietro, nato il 5.7.1908 a Terracina; milite nella 1ª Legione Libica Permanente M.V.S.N.;

3) - Di Mauro Francesco, nato il 3.3.1883 a Giarre (Catania); macellaio;

4) - Urso Oreste, nato il 6.12.1907 a Malta; barbiere.

IMPUTATI

I primi due, Bessi e Tomasi, di tradimento indiretto (artt. 72 n. 7 e 74 cpv. C.P.E.) perché il 16.7.1928, in Tripoli, abusando della loro qualità di militari diffondevano notizie false ed allarmanti relative alle ultime operazioni di polizia nei territori del Sud della Tripolitania: notizie idonee a deprimere lo spirito delle nostre truppe ed aumentare la resistenza dei ribelli.

Gli altri due, Di Mauro e Urso, di contravvenzione al D.G. 15.5.1922 n. 468 Serie H perché nello stesso giorno 16.7.1928 e in quelli immediatamente successivi riferivano le notizie diffuse dai primi due imputati, con pericolo della pubblica tranquillità.

OMISSIS

Nell'odierno orale dibattimento gli imputati, confermando gli interrogatori dagli stessi resi nel periodo istruttorio, hanno fornito versioni tendenti a far cadere su altri la responsabilità delle notizie propagate.

Dalle deposizioni rese da vari testi in dibattimento si rileva, in modo chiaro e evidente, che le notizie relative a scontri che si erano verificati tra i ribelli e le truppe italiane e che il 1° Battaglione cacciatori era in attesa di rinforzi che dovevano essere inviati dall'Italia, erano state veramente diffuse dagli imputati.

Il Collegio, però, ritiene, per ciò che concerne il reato addebitato al Bessi e al Tomasi, che nei fatti in questione non si riscontrano gli elementi costitutivi del reato di tradimento indiretto. Infatti, per la sussistenza del suddetto reato è necessario che il soggetto attivo del delitto, senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi non scusabili, avrà esposto con un fatto o con una omissione l'esercito o una parte di esso a qualche pericolo, oppure avrà impedito il buon esito di una operazione militare o avrà tolto o tentato di togliere all'esercito o a una parte di esso mezzi per agire contro il nemico con la conseguenza che le truppe avversarie avessero la possibilità di difendersi meglio oppure di sferrare attacchi più violenti.

Il Collegio ritiene che nel caso in esame non ricorra nessuna delle suddette ipotesi.

Si ritiene, invece, che le notizie riferite dal Bessi e dal Tomasi come quelle diffuse dal Di Mauro e dall'Urso, notizie destituite da ogni fondamento tali da non turbare la tranquillità pubblica, contengono gli elementi costitutivi della contravvenzione al decreto Governatoriale del 15.5.1922 n. 486. Infatti il suddetto decreto punisce "chiunque, in qualsivoglia modo, dà o riferisce sull'ordine pubblico o su avvenimenti o fatti di pubblico interesse (quali indubbiamente erano quelle riferite dai giudicabili) notizie non conformi a verità, per le quali possono essere danneggiati pubblici interessi o turbata la tranquillità pubblica".

OMISSIS

P.Q.M.

Visto l'art. 2 del R.D. 2.6.1927 n. 1050 e l'art. unico del Decreto Governatoriale 15.5.1922 n. 486

DICHIARA

Bessi Pietro responsabile di contravvenzione al D.G. 15.5.1922, Serie A, n. 468 e così modificando la rubrica, con l'aggravante della recidiva generica, lo condanna alla pena di 6 mesi di detenzione, computato il sofferto, e alla multa di lire 3.000;

Tomasi Pietro responsabile di contravvenzione al D.G. 15.5.1922, Serie A, n. 468 e così modificando la rubrica lo condanna alla pena di 4 mesi di detenzione computato il sofferto e alla multa di lire 500;

Di Mauro Francesco responsabile della contravvenzione addebitatagli e lo condanna alla pena di 10 giorni di detenzione, computato il sofferto, e a lire 100 di multa.

Ordina che la suddetta condanna non sia mensionata nel certificato del casellario giudiziale;

Urso Oreste responsabile dell'ascrittagli contravvenzione e lo condanna alla pena di un mese di detenzione, computato il sofferto, e a lire 1.000 di multa.

Condanna il Bessi, il Tomasi, il Di Mauro e l'Urso al pagamento in solido delle spese del processo.

Tripoli, 30.7.1928 - Anno VI

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

— **1.8.1928**. Emessa nei confronti di tre contadini libici, di cui uno imputato di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.) e tentata rapina (artt. 61, 406 C.P.) e gli altri due di falsa testimonianza giurata (art. 214 C.P.).

L'imputato accusato di concorso in tradimento e tentata rapina a danno di un libico-detenuto dal 27.9.1927, viene ritenuto colpevole di entrambi i reati e condannato alla pena complessiva di 4 anni di reclusione; con Decreto di Grazia dell'11.4.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

Gli imputati accusati di falsa testimonianza giurata, detenuti dal 10.1.1928, vengono ritenuti colpevoli del reato loro addebitato e condannati uno a 10 mesi di reclusione e l'altro a 5 mesi di reclusione; pena espiata.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Pellegrini Enrico, Colonnello

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino

Giudice: Scibelli Raffaele, Ten. Colonnello

Giudice: Capocelli Carlo, Seniore M.V.S.N.

Giudice: Bartoccini Renato, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Schiari Firminio, nato il 26.8.1906 a Bruzolo (Torino); Sergente nel Deposito Coloniale. Detenuto dall'11.5.1928

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 4 Legge 25.11.1926 n. 2008 perché, professando idee politiche proprie dei partiti disciolti dalla Pubblica Autorità perché incompatibili con la costituzione politica ed economica dello Stato, anche sotto le armi, e durante il servizio militare prestato in Libia dall'aprile 1926 all'epoca del suo arresto, ne faceva propaganda fra militari e civili.

OMISSIS

In due manoscritti trovati in possesso del soldato Leanza Guido si leggono frasi che lasciano comprendere, in modo chiaro, i sentimenti caratteristici dei sovvertitori della compagine statale: "Non griderò mai viva il Re, falce e martello, viva la Repubblica italiana etc.".

Inoltre risulta che l'imputato in data imprecisata, ma sicuramente dopo il 16.4.1928, ebbe a disegnare sopra un foglio del Comando R.C.T.C. della Tripolitania una figura raffigurante la falce e il martello.

Si rileva, tra l'altro, che il giudicabile indirizzò in data 21.4.1928 una lettera alla signora Belli Cesarina nella quale si legge: "Immancabilmente Imperatori e Re devono scomparire dal nostro mondo; sono le ultime reliquie della inciviltà medioevale che bisogna distruggere".

Il Collegio ritiene che nei fatti che sono stati accertati si riscontrano tutti gli elementi costitutivi del delitto che è stato addebitato allo Schiari.

Nella considerazione, però, che nei molteplici scritti dello Schiari si riscontrano alcuni che sono in contrasto con quelli che sono stati esaminati e che, quindi, sorge il sospetto che l'imputato, nello scrivere le incriminate frasi, non abbia avuto la completa percezione della gravità del contenuto delle frasi e tenendo anche presente il buon servizio militare prestato dallo Schiari in Libia, il Tribunale ritiene giusto concedere le attenuanti generiche e fissare la pena in 1 anno e 6 mesi di reclusione militare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 4 Legge 25.11.1926 n. 2008 e 2 R.D. 2.6.1927 n. 1050

DICHIARA

Schiari Firmino responsabile del delitto di propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi di azione dei partiti incompatibili con la costituzione dello Stato e, con il beneficio delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, che converte nella pena di reclusione militare per uguale durata, e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di 2 anni e a tutte le altre conseguenze di legge.

Tripoli 14.8.1928 - Anno VI

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

— **16.8.1928**. Emessa nei confronti di un pastore analfabeta imputato di illecita detenzione di munizioni (art. 6 D.G. 15.2.1923). Ritenuto colpevole del reato addebitatogli e condannato alla pena di 10 giorni di arresto e 20 lire di ammenda.

Detenuto dal 19.7.1928 al 16.8.1928.

— **16.8.1928**. Emessa nei confronti di un libico, messaggero postale, accusato di contravvenzione al D.G. 15.5.1922 n. 468 perché, in un camion postale, diffondeva notizie false e allarmanti in merito alle operazioni di polizia disposte contro i ribelli. Libero. Assolto, per non provata reità dalla imputazione che gli è stata addebitata.

— **16.8.1928**. Emessa nei confronti di un pastore analfabeta imputato di omicidio volontario (art. 364 C.P.) commesso nei confronti di un indigeno e di porto abusivo di armi (D.G. 17.7.1922 n. 641). Detenuto dal 19.2.1928.

Il Tribunale lo assolveva, per non provata reità, dal reato di porto abusivo di armi e, per il giudizio relativo all'omicidio, che sarebbe stato commesso nella primavera del 1922, trasmetteva gli atti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Melchiori Giacinto, Colonnello

Giudice Relatore: Milazzo Gioacchino

Giudice: Scibelli Pasquale, Ten. Colonnello

Giudice: Capocelli Carlo, Seniore M.V.S.N.

Giudice: Bartoccini Renato, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Mohamed ben Rahuma ben Ammar, di anni 40, contadino, analfabeta;

2) - Hamed ben Mohamed Zeghia, di circa 38 anni, contadino;

3) - Salem ben Hag Otman, di 40 anni, contadino, analfabeta;

4) - Abdusfalam ben Mohamed El Guel, di circa 35 anni, contadino;

5) - Amram ben Mohamed ben Alì, di circa 30 anni, contadino, analfabeta;

6) - Mohamed ben Brahim ben Zaia El Aner, di circa 50 anni, pastore, analfabeta;

7) - Brahim ben Ibag Muftà El Bedui, di circa 35 anni, pastore, analfabeta;

8) - Abdulkerim ben Amor, di circa 35 anni, contadino, analfabeta;

9) - Abdusfalam ben Mohamed Meer, di 30 anni, contadino, analfabeta;

10) - Salem ben Mohamed El Grise, di circa 32 anni, contadino, analfabeta;

Tutti, in espiazione di pena, nel Penitenziario di Sgbedeida

IMPUTATI

di correità in insurrezione armata contro i Poteri dello Stato (art. 120 C.P.C., in relazione all'art. 2 Legge 25.11.1926 n. 2008 e all'art. 2 R.D. 2.6.1927 n. 1050) perché, già condannati per avere preso parte alla rivolta ed assegnati al Penitenziario di Sgbedeida, appena venuti a conoscenza del sanguinoso combattimento di Kormet Bu Garra, avvenuto il 22.7.1928 fra il 2° Battaglione e un forte nucleo di ribelli, ed in seguito alla divulgazione di notizie false ed allarmanti sul suddetto combattimento che comunicavano che i ribelli erano in marcia per Garian e Tarbuna, ritenendo di poter agevolmente unirsi ai ribelli e trascinare con

loro, come avevano fatto un'altra volta, gli indigeni già sottomessi, la sera del 24.7.1928, verso le ore 18, tornando dalla Concessione ove lavoravano verso il Penitenziario, previo accordo, aggredirono il personale di scorta, composto da un Capo Guardia, un Muntaz e tre Ascari; che percuotevano, ferivano e disarmavano dei fucili e munizioni.

Poi, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile, le posizioni occupate dai ribelli si allontanavano dirigendosi verso sud in direzione del Gebel. Quella sera stessa aprivano il fuoco contro guardie carcerarie, ascari e graduati indigeni e militari dell'Arma sparando numerosi colpi, uno dei quali uccideva la cavalla montata dal vice brigadiere De Marcus Antonio che si era lanciato contro gli evasi.

Per quindici giorni gli evasi percorsero, così armati, i territori di Tagiura, Mobai, El Arba, Tarbuna, Gars Obiar e Mesellata, dove da cinque anni non si spara più un colpo di fucile da guerra né si sollevano indigeni armati. Essi misero in serio pericolo la pubblica tranquillità e l'ordine pubblico ritentando di effettuare le gesta altre volte compiute e che non ebbero deprecabili conseguenze per mancanza di seguito e di aiuti tra le pacifiche popolazioni sottomesse.

OMISSIS

Nell'odierno orale dibattimento tutti gli imputati hanno ammesso di essersi, il 24.7.1928, dati alla latitanza non rientrando nello stabilimento di pena (ove si trovavano detenuti per scontare gravi pene, quasi tutte inflitte per concorso in tradimento) da dove il mattino erano stati fatti uscire per essere adibiti a lavori agricoli.

Ciascuno degli imputati ha, però, negato di essere stato l'organizzatore della evasione, di avere disarmato il personale di servizio, di essersi impossessato delle armi del personale stesso e di aver fatto fuoco contro la forza pubblica.

Circa il fine che essi intendevano raggiungere hanno dichiarato di volersi sottrarre ai rigori delle pene che erano state loro inflitte per precedenti delitti.

Però se, come si è osservato, ciascuno ha tentato di negare quante più circostanze ha potuto, al fine di diminuire la propria responsabilità, ognuno degli accusati ha fornito sicuri elementi di prova a carico degli altri; elementi di prova che, confermati dalle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni, sono state più che sufficienti per dare modo al Collegio di stabilire i fatti nella loro essenza e attribuire, conseguentemente, a ciascuno la responsabilità che spetta.

Occorre subito dire che le ricordate risultanze, per le dichiarazioni rese all'imputato Abdusselam ben Meher e dai testi Ten. Col. dei reali carabinieri Taddei, Capitano dei C.C.R.R. Murra e Maresciallo Lanari, hanno provato che lo scopo che i giudicabili intendevano raggiungere era quello di andare incontro alle orde dei ribelli (i quali, secondo false notizie pervenute agli imputati, vincendo le nostre resistenze, si sarebbero già trovate sul Gebel, Gariani e Tarhuna), unirsi a esse e attaccare le forze regolari.

Per portare a compimento tale vasto programma, il quale, ritiene il Collegio, aveva il fine ben determinato di privare la Nazione Italiana della sua sovranità sulla Libia, gli accusati, nelle circostanze di tempo e di luogo specificate nel capo d'accusa, previo concerto fra loro, attaccarono gli uomini di guardia che alla vigilanza degli stessi erano preposti; li disarmarono e si diressero verso le località ove ritenevano fossero giunti i ribelli.

Durante la marcia di avvicinamento verso questi ultimi, gli accusati si divisero in gruppi, ciascuno dei quali disponeva di armi. Attaccati dalle forze regolari opposero vivissima resistenza facendo fuoco su queste ultime, fino a che furono tratti in arresto. Durante i vari conflitti che ne seguirono rimase uccisa la cavalla montata dal Vice Brigadiere dei R.R.C.C. De Marcus Antonio e molti militari corsero gravissimi pericoli per gli aggiustati colpi degli evasi (deposizione del Maresciallo Lanari).

È anche opportuno ricordare che i vari gruppi durante la loro marcia verso i ribelli entrarono nelle cabile che man mano si incontravano allo scopo evidente di avere viveri e trovarvi satelliti.

Ma anche tale programma fu infranto dalle opportune disposizioni preventivamente prese dalle Autorità e dalla resistenza che in ogni cabila era stata organizzata.

Passando ora ad esaminare e ad accertare quale parte ebbe ciascuno dei giudicabili nei summenzionati fatti si osserva quanto segue:

A carico di Mohamed ben Rahuma ben Ammor è rimasto provato, per le deposizioni rese dall'accusato Hamed ben Mohamed Zeglia, e dai testi carabiniere Miccoli Angelo, Machil Otman ben Mohamed e Duluch basci Ali ben Said – che l'accusato suddetto fu uno degli organizzatori dei suddetti fatti e che, venuto in conflitto con i R.R.C.C. sparò contro questi ultimi fino a quando fu ridotto all'impotenza e tratto in arresto.

A carico di Hamed ben Mohamed è rimasto provato – per la confessione dello stesso e per la dichiarazione resa dal Capo Cabila Alì ben Mohamed – che il suddetto imputato nel momento dell'arresto fu trovato in possesso di un fucile. È rimasto anche provato – per la dichiarazione dell'ascaro Endescià ben Alì – che fu proprio l'Amed ben Mohamed ad aggredire l'ora ricordato militare e dar modo a Salem ben Otman di disarmarlo.

Nei confronti di Salem ben ag. Otman è rimasto provato – sempre per la dichiarazione resa da Endescià ben Alì – che il suddetto imputato fu uno di quelli che disarmarono il personale di scorta.

A carico di Abdusfalam ben Mohamed El Guel è rimasto accertato che fu quest'ultimo ad aggredire il capo guardia Alì ben Salem e che durante la marcia verso i ribelli fece uso del fucile. Circostanza quest'ultima che è rimasta provata per le deposizioni rese dagli imputati Hamed ben Mohamed Zeghia e Salem ben Hag Otman.

Nei confronti di Amram ben Mohamed ben Alì, Mohamed ben Brahim ben Zaia El Aner, Brahim ben Ibag Muftà El Bedui, Abdusfalam ben Mohamed Meer e Salem ben Mohamed El Grise è rimasto accertato che i suddetti imputati, pur avendo preso parte ai fatti sopra descritti, non fecero uso delle armi.

A carico di Abdusfalam ben Mohamed Meer è rimasto invece provato – per la dichiarazione di Mohamed ben Rahuma ben Ammar – che prese parte diretta ai conflitti facendo fuoco contro la forza pubblica.

È opportuno ricordare che alla data del 24 luglio 1928, degli odierni giudicabili il primo doveva ancora scontare una pena di anni 17, un mese e giorni 19 di reclusione (per concorso in tradimento) il secondo anni 12 e mesi 2 (per concorso in tradimento), il terzo anni 17 e giorni 4 (per complicità non necessaria in tradimento e complicità in rapina a mano armata), il quarto anni 17, mesi uno e giorni 9 (per concorso in tradimento), il quinto anni 8 e giorni 24 (per concorso in treadimento), il sesto anni 8 e giorni 16 (per complicità non necessaria in tradimento), il settimo anni 8 e giorni 21 (per complicità in omicidio), l'ottavo anni 13 e mesi 1 (per complicità non necessaria in tradimento e rapina a mano armata), il nono anni 19 (per omicidio), il decimo anni 7, mesi 7 e giorni 18 (per concorso in tradimento).

Si osserva, in diritto, che l'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 120 C.P.C. (insurrezione contro i poteri dello Stato) si concretizza mediante un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti del regno e delle colonie contro i poteri dello Stato. Perché tale fatto si abbia non è necessario una insurrezione vera e propria essendo sufficiente un atto che inizia, in modo idoneo, l'esecuzione della volontà di provare l'insurrezione.

Ora se si tiene presente che il delitto in esame si verifica anche se il fatto è diretto a far sorgere in armi gli abitanti della Colonia contro i poteri della Colonia stessa; che la nozione del delitto in esame non richiede né la verificazione dell'evento – meta del fatto – né l'attuazione del fine che il reo si proponeva mediante l'insurrezione; che l'insurrezione si può dire avvenuta nel momento in cui quest'ultima determina lo Stato alla coercizione diretta effettiva di polizia; che non si richiede che tutti gli agenti siano armati, essendo sufficiente che lo sia soltanto una parte di essi; che è indifferente la durata della insurrezione e la circostanza che quest'ultima dia o non dia luogo a delitti, si rileva subito che nei fatti sopraspecificati si riscontra l'elemento materiale costitutivo del reato in questione. E poiché nel caso in esame non fa certo difetto l'elemento psichico, necessario integratore del delitto, in quanto tutti gli odierni giudicabili ebbero la scienza che il fatto da essi commesso era idoneo a provocare la insurrezione dei sottomessi contro i poteri della Colonia e il fine di operare contro questi ultimi poteri, può ben affermarsi come tutti gli odierni giudicabili debbono essere ritenuti responsabili del delitto di insurrezione contro i poteri dello Stato previsto dall'articolo 120 C.P. e punito a norma dell'art. 2 della Legge 25.11.1926 n. 2008 e 2 R.D. 2.6.1927 n. 1050.

Tutti coloro che partecipano al fatto diretto a provocare l'insurrezione sono correi e punibili ugualmente senza distinzione tra capi e gregari. Ma il Collegio ritiene equo infliggere la pena di morte soltanto a coloro che dimostrarono maggiore pericolosità concedendo agli altri il beneficio delle attenuanti determina la pena da fissare in 30 anni di reclusione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2 Legge 25.11.1926 n. 2008, R.D. 2.6.1927 n. 1050, 120, 59, 68 C.P.

DICHIARA

Mohamed ben Rahuma ben Amar, Hamed ben Mohamed Zeghia, Salem ben Hag Otman, Abdusfalam ben Mohamed Meer ed Abdusfalam ben Mohamed El Guel responsabili del reato loro ascritto di correità nel delitto di insurrezione contro i poteri dello Stato e li condanna rispettivamente alla pena di morte da eseguirsi a mezzo degli usi locali.

DICHIARA

Amram ben Mohamed Alì, Mohamed ben Brahim ben Zaia El Aner, Brahim ben Ibag Muftà El Bedui, Abdulkerim ben Amor e Salem ben Mohamed El Grise responsabili del reato loro ascritto di correità nel delitto di insurrezione contro i poteri dello Stato e, con il concorso delle circostanze attenuanti, li condanna rispettivamente alla pena di 30 anni di reclusione e a tutte le conseguenze di legge.

Nella pena di 30 anni inflitta ai suddetti imputati si devono intendere, ai sensi dell'art. 68 C.P., cumulate le pene alla reclusione inflitte in precedenza ai sunnominati imputati.

Tripoli, 17.8.1928

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

A seguito dell'ordine impartito il 19.8.1928 dal Reggente del Governo l'esecuzione della pena di morte ha avuto luogo nel cortile del Penitenziario di Sgbedeida il giorno 20.8.1928 alle ore 8,30.

Ai cinque imputati condannati alla pena di 30 anni di reclusione la residua pena da espiare venne dichiarata condonata con Decreto di Grazia del 30.5.1932.

— **17.11.1928**. Emessa nei confronti di un contadino libico, detenuto dal 28.6.1928, imputato di tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.), rapina (artt. 406, 408 C.P.) ed estorsione (art. 409 C.P.E.), reati commessi posteriormente al 1922 in occasione della ribellione scoppiata in Tripolitania.

Per i suddetti reati l'imputato veniva condannato, in contumacia, con sentenza emessa da un Tribunale Speciale il 3.11.1922, alla pena di morte.

Nel nuovo giudizio, previa revoca della sentenza contumaciale, il Tribunale emette una sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, in ordine al reato di rapina e una condanna alla pena complessiva di 11 anni di reclusione per i reati di estorsione e complicità non necessaria in tradimento.

Con provvedimento di clemenza emesso con R.D. del 24.9.1931 viene condonata la residua pena da espiare.

— **17.11.1928**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di circa 55 anni imputato di concorso in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.) e di contravvenzione al D.G. 17.7.1922 per essere in possesso e fatto uso di un fucile militare con il quale compiva il 6.12.1924, insieme con altri otto individui non identificati, una rapina di 75 cammelli a danno di alcuni indigeni.

Condannato alla pena complessiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Detenuto dal 16.3.1928. Con provvedimento di clemenza emesso con R.D. del 22.12.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **17.11.1928**. Emessa nei confronti di due contadini libici analfabeti: il primo di circa 40 anni detenuto dal 16.3.1928 e il secondo di circa 17 anni detenuto dal 2.4.1928 imputati di concorso in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.) e detenzione illecita di armi (art. 1 D.G. 17.7.1922 n. 641); reati commessi l'11.6.1924 a danno di indigeni ai quali sottraevano del denaro, oggetti di vestiario e alcuni animali.

Condannati alla pena di 5 anni di reclusione ciascuno di cui 1 anno condonato per i provvedimenti di clemenza emessi con R.D. 11.4.1928 n. 736.

Con R.D. del 22.12.1930 viene condonata a entrambi la residua pena da espiare.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Melchiori Giacinto, Colonnello

Giudice Relatore: Maselli Giuseppe

Giudice: Muzioli Sergio, Console M.V.S.N.

Giudice: Scibelli Pasquale, Ten. Colonnello

Giudice: Capocelli Carlo, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Loriente Lucio, nato a Homs di circa 34 anni, ramaio;

2) - Hammus Haghib, nato a Tripoli di circa 30 anni.

Detenuti dal 4.9.1928.

IMPUTATI

di appartenenza e propaganda di partiti sovversivi (art. 4 Legge 25.11.1926 n. 2008) perché, in Tripoli, gregari di partiti sovversivi, ne facevano propaganda mediante il possesso e lo smercio di medagliette per catena da orologio raffiguranti il noto comunista Lenin con la leggenda "Proletari di tutto il mondo unitevi" da una parte, e dall'altra raffiguranti il sole dell'avvenire, l'incudine e il martello, con la leggenda "otto ore di lavoro, 1° Maggio".

OMISSIS

In quanto alla responsabilità dei giudicabili, data l'assoluta mancanza di prove a loro carico, e poiché gli indizi raccolti a loro carico sono tanto equivoci da non poter comunque convincere il Collegio, questo ha intesa la necessità, per emettere un suo giudizio, sereno e cosciente, di esaminare accuratamente la vita trascorsa dai giudicabili nel passato e l'azione da essi spiegata nello smercio e nell'acquisto delle catene.

I precedenti degli imputati sono risultati ottimi sotto tutti gli aspetti. Di nazionalità ebraica, essi non hanno mai dato luogo a richiami da parte delle nostre autorità; hanno sempre manifestato sentimenti di attaccamento al nostro Governo, e non si sono mai occupati di politica, né, data la loro limitata intelligenza, è lecito supporre che abbiano comunque coltivato idee sovversive e queste abbiano voluto propagandare e diffondere a mezzo delle medagliette raffiguranti Carlo Marx, oramai sorpassato nella storia del sovversivismo.

L'Hammus, piccolo rivenducolo di oggetti arruginiti e di minimo valore, invasato, come tutti gli ebrei, dall'idea del lucro, non ha potuto che guardare le catene solo attraverso il miraggio del guadagno; l'altro, il Loriente, uno stagnino a tempo perso, che appena appena riesce a trovare lavoro in una distilleria sono entrambi ignoranti anche della lingua italiana della quale riescono a balbettare poche parole.

Pertanto, a causa del tenore della loro vita che vivevano in un paese, come Tripoli, nel quale non sono mai esistiti partiti contrari al regime sia l'Hammus che il Loriente non possono avere avuta cognizione di questo o di quell'altro "leader" di partiti sovversivi e tanto meno riconoscere l'effige.

L'azione commessa dai due imputati è risultata, poi, puramente commerciale.

L'Hammus, abbindolato dal tedesco e dal suo piazzista tripolino, si è deciso ad acquistare le catene, perché, pagandole ad 1 lira l'una, e pensando di poterle rivendere a lire 1,50, ha intravisto subito il suo facile e sicuro guadagno, né poteva la sua attenzione fermarsi sui ciondoli e sulle medagliette attaccate ad esse in quanto nessuna importanza per la vendita poteva avere il fatto che alcune avevano incastrati vetri dai colori più svariati, imitanti il rubino o lo smeraldo e altre portavano immagini di santi o di imperatori o di altre incognite e illustre personalità, né l'Hammus, nell'acquistare e rivendere le catene poteva scartare le poche raffiguranti Carlo Marx o la falce e il martello, così minutamente e malamente disegnate da richiedere, per potersene accorgere, un accurato e specifico esame.

Il Collegio ha osservato le catene e si è convinto che, senza un apposito preavviso, non si poteva discernere a colpo d'occhio, tra le tante medagliette con le effige più diverse, quelle raffiguranti Carlo Marx, effige questa che poteva attribuirsi a Giosuè Carducci o a Giuseppe Garibaldi, se, a caratteri minutissimi e appena leggibili non vi fosse stata scritta la leggenda specificata nel capo di imputazione.

Di carattere, anche commerciale, è l'azione compiuta dal Loriente. Egli acquista la catena, senza sceglierla fra le tante che gli mostra il venditore e ne prende una a caso e gli capita quella con la medaglietta incriminata.

Per le considerazioni già esposte non si può assolutamente pensare che egli abbia potuto riconoscere immediatamente l'immagine di Carlo Marx e considerare tale effige come un simbolo di un partito sovversivo.

Inoltre gli elementi che non lasciano alcun dubbio sulla innocenza del Loriente risultano anche dalla constatazione che egli ha portato, per diversi mesi, attaccata all'orologio la catena con la medaglietta incriminata e l'ha lasciata appesa al muro alla vista di tutti.

Pertanto il Collegio ritiene conforme a giustizia assolvere i giudicabili per inesistenza del reato che è stato loro addebitato.

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 485 e 486 C.P. Esercito

DICHIARA

Non farsi luogo a procedimento penale nei confronti di Loriente Lucio e Hammus Haghib in ordine alle imputazioni loro ascritte come in rubrica per inesistenza di reato.

Ordina che entrambi siano posti in libertà, se non detenuti per altra causa.

Ordina la confisca e la distruzione degli oggetti in giudiziale sequestro.

Tripoli, 17.11.1928 - Anno VII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

— **20.11.1928**. Concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) commesso da un contadino libico di circa 58 anni per avere, in Misurata, nel gennaio del 1922 partecipato a operazioni militari contro le nostre truppe adempiendo in seguito anche importanti incarichi per procurare vettovaglie ai ribelli.

Assolto per non provata reità in ordine al reato addebitatogli.

Detenuto dal 24.1.1927 al 20.11.1928.

— **20.11.1928**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di circa 40 anni imputato di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e complicità necessaria in tentata rapina a mano armata (artt. 62, 406, 408 C.P.).

Assolto, per insufficienza di prove, dal concorso nel reato di tentata rapina e ritenuto colpevole di complicità non necessaria nel reato di tradimento viene condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 10 anni di reclusione.

Con Decreto di Grazia del 14.10.1929 viene condonata la residua pena da espiare.

— **20.11.1928**. Emessa nei confronti di un contadino analfabeta di circa 50 anni imputato di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) di due distinti reati di rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.) e del reato di ricettazione (artt. 68, 421 C.P.).

Assolto, per non aver commesso il fatto, in ordine al reato di rapina commesso l'11.10.1923 e assolto, per insufficienza di prove, in ordine al reato di concorso nel reato di tradimento.

Ritenuto colpevole del reato di rapina commesso nell'agosto del 1923 e del reato di ricettazione e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione, di cui 1 anno condizionalmente condonato per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 11.4.1928 n. 736.

Detenuto dal 21.3.1925 viene scarcerato, per espiata pena, il 20.11.1928.

— **3.12.1928**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di circa 40 anni imputato di complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 71, C.P.E.), di due distinti reati di correità in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.) e di complicità in omicidio qualificato (artt. 64 n. 3, 364, 366 n. 5 C.P.).

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 18 anni e 4 mesi di reclusione di cui 1 anno condizionalmente condonato per effetto dei provvedimenti di clemenza contenuti nel R.D. 11.4.1928 n. 736.

Detenuto dal 23.12.1927.

Con Decreto di Grazia del 24.9.1931 viene condonata la residua pena da espiare.

— **3.12.1928**. Emessa nei confronti di tre contadini libici analfabeti di anni 38, 35 e 50 imputati di correità in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408, 412 C.P.) e detenzione illecita di armi (D.G. 15.2.1923 n. 142).

Ritenuti colpevoli dei reati addebitati e condannati, previo cumulo giuridico, alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno di cui 1 anno condizionalmente condonato per effetto dei provvedimenti di clemenza contenuti nel R.D. 11.4.1928 n. 736.

Con Decreto di Grazia del 14.10.1929 viene condonata la residua pena da espiare.

— **3.12.1928**. Emessa nei confronti di un contadino libico di circa 35 anni quale imputato di complicità non necessaria in tradimento (artt. 37, 71, C.P.E.), di correità in estorsione (art. 409 C.P.E.), e duplice rapina (artt. 63, 406, 408 C.P.).

Assolto, per non provata reità, dalla complicità non necessaria nel reato di tradimento e da un reato di rapina.

Ritenuto colpevole del secondo reato di rapina e in modifica della rubrica del reato di rapina anziché del reato di estorsione contestato e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 7 anni e 1 mese di reclusione di cui 1 anno condizionalmente condonato per effetto dei provvedimenti di clemenza contenuti nel R.D. 11.4.1928 n. 736.

Con Decreto di Grazia del 22.12.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **7.12.1928**. Emessa nei confronti di un pastore analfabeta di circa 38 anni quale imputato di concorso in rapina a mano armata (artt. 406, 408, 63 C.P.) e complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 71, C.P.E.).

Assolto per non provata reità dal reato di complicità non necessaria nel reato di tradimento e ritenuto colpevole di detenzione illecita di armi e di concorso nel reato di rapina a mano armata e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 5 anni di reclusione di cui 1 anno condizionalmente condonato (R.D. 11.4.1928 n. 736).

Detenuto dal 17.3.1928. Con Decreto di Grazia del 22.12.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **7.12.1928**. Emessa nei confronti di due contadini analfabeti di 50 e 45 anni quali imputati di complicità non necessaria in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e di detenzione illecita di armi (D.G. 17.7.1922 n. 641).

Assolti, per non provata reità dal reato di complicità non necessaria nel reato di tradimento e condannati per la detenzione illecita di armi alla pena di 4 anni di reclusione ciascuno di cui 1 anno condizionalmente condonato (R.D. 11.4.1928 n. 736).

Detenuti dal 23.6.1927. Con Decreto di Grazia dell'11.1.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **7.12.1928**. Emessa nei confronti di un contadino analfabeta di 45 anni imputato, a piede libero, del reato di propalazione di notizie false e tendenziose (articolo unico del D.G. 15.5.1922 n. 468, Serie A) perché "il 28.7.1928 diffondeva notizie false e allarmanti dichiarando che fra tre mesi gli italiani sarebbero dovuti andare via da Tripoli".

Assolto, per non provata reità, del reato addebitatogli.

— **11.12.1928**. Emessa nei confronti di due contadini analfabeti di 40 e 59 anni quali imputati di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.).

Assolti, per non provata reità, dal concorso nel reato di tradimento e condannati per il reato di rapina alla pena di 6 anni di reclusione ciascuno di cui 1 condizionalmente condonato per effetto dei provvedimenti di clemenza di cui al R.D. 11.4.1928 n. 736. Detenuti dal 13.9.1927.

Con Decreti di Grazia emessi il 22.12.1930 e 30.5.1932 viene condonata la residua pena da espiare.

1929

— **29.1.1929**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di 64 anni quale imputato di detenzione illecita di munizioni da guerra (art. 40, primo cpv., e art. 44 del R.D. 8.5.1928 n. 884 in relazione al R.D. 2.6.1927 n. 1050) e del reato di furto qualificato (artt. 214, 216, 280, 283 C.P.E.).

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di anni 1 e 1 mese di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Detenuto dal 17.7.1928 al 29.1.1929.

— **29.1.1929**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di circa 35 anni quale imputato di complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 71 C.P.E.) e rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.).

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 13 anni di reclusione.

Detenuto dal 18.3.1928. Con Decreto di Grazia del 24.9.1931 viene condonata la residua pena da espiare.

— **30.1.1929**. Emessa nei confronti di due contadini libici analfabeti di 30 e 40 anni quali imputati di complicità non necessaria in tradimento (artt. 38, 39, 71 C.P.E.) e concorso in rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408 C.P.).

L'imputato di 30 anni viene ritenuto colpevole di entrambi i reati addebitatigli e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena di 11 anni di reclusione.

L'imputato di 40 anni viene assolto, per non provata reità, dal concorso nel reato di rapina a mano armata e condannato, per il reato di complicità non necessaria nel reato di tradimento alla pena di 10 anni di reclusione.

A entrambi viene condonato 1 anno della pena da espiare ai sensi del R.D. 11.4.1928 n. 736.

Ai due imputati, detenuti dal 4.1.1928, viene condonata la residua pena da espiare con Decreto di Grazia del 22.12.1930.

— **21.2.1929**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta detenuto dal 4.8.1926, quale imputato di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.), di duplice concorso in due reati di rapina a mano armata (artt. 406, 408, 412 C.P.) e di sequestro di persona (146 C.P.) e di omicidio (art. 364 n. 3 C.P.).

Reati commessi nel dicembre del 1922 e nel maggio del 1923.

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 30 anni di reclusione.

Il 27.8.1930 muore nell'infermeria della Casa Penale ove era detenuto.

— **22.2.1929**. Emessa nei confronti di due contadini libici analfabeti di 45 e 26 anni detenuti, il primo dal 12.10.1926 e il secondo dal 14.4.1926, quali imputati di concorso nel reato di tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e di due distinti reati di rapina a mano armata (artt. 63, 406, 408, 412 C.P.).

Ritenuti colpevoli dei reati addebitati e condannati, previo cumulo giuridico, il primo a 12 anni di reclusione e il secondo a 11 anni di reclusione; della suddetta pena 1 anno viene dichiarato condizionalmente condonato ai sensi del R.D. 11.4.1928 n. 736.

Per entrambi la residua pena da espiare viene dichiarata condonata con Decreto di Grazia del 22.12.1930.

— **15.3.1929**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di 38 anni quale imputato di complicità in illecita detenzione di armi (art. 6 D.G. 15.2.1923) e dei reati di concussione (art. 170 C.P.) e diffamazione (art. 393, 394 C.P.).

Assolto perché il fatto non sussiste dai reati di detenzione di armi e diffamazione e condannato, per il reato di concussione, alla pena di 1 anno di reclusione e 1000 lire di multa.

Detenuto dal 7.12.1928. Con Decreto di Grazia dell'11.7.1929 viene condonata la residua pena da espiare.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Bernasconi Matteo, Colonnello

Giudice Relatore: Maselli Giuseppe

Giudice: Muzzioli Cesare, Console M.V.S.N.

Giudice: Lastrucci Romolo, Maggiore

Giudice: Corsi Renato, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Musbà ben Hamed ben El Hag, di circa 40 anni contadino analfabeta detenuto dal 5.2.1928.

IMPUTATO

di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P. Esercito) perché, durante la rivolta propagatasi in Tripolitania dopo il gennaio 1922, vi prendeva parte attiva, ed armato di fucile faceva parte delle organizzazioni militari ribelli. Sottomessosi dopo l'occupazione di Tarlnuna da parte nostra (febbraio 1923), nella ripresa offensiva dell'estate successiva passava nuovamente ai ribelli e con la mehalla di Tahar Scialati prendeva parte alla brutale aggressione di Ras Fulige.

OMISSIS

L'imputato in questione oltre ad appartenere all'organizzazione dei ribelli partecipava alla brutale aggressione di un camion militare nel quale si trovavano quattro ufficiali e due soldati italiani e precisamente il Centurione della milizia Luigi Collu della Legione Sarda, il Capitano Alessandro Pizzi del 19° Battaglione Eritreo, il Tenente della Compagnia Cannonieri Giuseppe Taggi e il Tenente dell'Autogruppo Antonio Taboga.

Nell'autocarro guidato dal soldato Renato Gloria vi era anche il soldato di artiglieria Erminio Guarnaschelli e la guida del 1° Gruppo Spahis Mohamed ben Busbeda.

Verso le ore 16.30 del 27.9.1923 il camion venne circondato da un gruppo di ribelli armati che aprirono il fuoco contro l'autocarro. L'automezzo venne immobilizzato dai proiettili che colpirono il serbatoio della benzina.

Il Tenente Taggi, impossibilitato a muoversi perché ferito, venne ucciso con arma bianca.

Il centurione Collu venne ucciso con colpi di moschetto che gli fracassarono il cranio.

I ribelli si impossessarono delle armi e munizioni contenute nel camion che venne bruciato insieme con il corpo del tenente Taggi.

I superstiti, spogliati di tutto quello che possedevano, vennero condotti al campo dei ribelli ove il 27.12.1923 vennero prelevati da sette ribelli e, condotti a duecento metri di distanza dalla prigione, vennero fucilati.

Dalla morte si salvò, per miracolo, il Tenente Taboga che ferito alla nuca, al braccio sinistro e alla mano destra venne, dopo circa due ore, raccolto da un reparto italiano.

Dalla fucilazione si salvò solamente la guida Busbeda che un'ora prima che avvenisse la fucilazione riuscì ad evadere dalla prigione.

E si deve al volontario interessamento del Busbeda se vennero in seguito identificati, anche per la testimonianza del Tenente Taboga, gli assassini che vennero giudicati, nel 1924, da un Tribunale Militare Speciale.

A distanza di alcuni anni l'odierno giudicabile viene accusato, in modo categorico, dal Busbeda.

OMISSIS

Il Tribunale osserva che in base agli elementi forniti dai testi di accusa è rimasta accertata, in modo indiscusso, la responsabilità del giudicabile che ha partecipato, con altri, a geste criminose e per essere stato, nella ripresa offensiva del 1923, un ribelle armato che ha partecipato, tra l'altro, alla brutale aggressione del 27 settembre 1923.

Il Tribunale concede le attenuanti generiche per differenziare, con la conseguente diminuzione di pena, il trattamento del giudicabile da quello fatto a coloro che quantitativamente e qualitativamente furono più feroci nella stessa criminosa occasione.

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 37, 71, 58 C.P. Esercito e 12, 31, 39 C.P. e art. 6 del Decreto Governatoriale 5.11.1923 n. 1128, Seria A

DICHIARA

Musbà ben Hamed ben El Hag colpevole del reato di tradimento come in rubrica ascrittogli e con il beneficio delle attenuanti generiche lo condanna alla pena dell'ergastolo inasprito da sette anni di segregazione cellulare, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla confisca di tutti i beni mobili e immobili, oltre al pagamento delle spese processuali.

Tripoli, 22.4.1929 - Anno VII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Dalle annotazioni poste in calce alla sentenza non risulta se negli anni successivi al 1929 venne emesso un Decreto di Grazia oppure se il libico in questione espiò la pena inflittagli fino alla data della sua morte.

— **27.4.1929**. Emessa nei confronti di due contadini libici analfabeti, il primo di circa 35 anni, in libertà provvisoria, e il secondo di circa 60 anni, detenuto dal 23.9.1928, imputati di complicità in rapina a mano armata (artt. 63, 64, 406, 408 C.P.).

Il primo venne assolto, per non provata reità, e il secondo viene condannato alla pena di 5 anni di reclusione.

Con Decreto di Grazia del 22.12.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Bernasconi Matteo, Colonnello

Giudice Relatore: Maselli Giuseppe

Giudice: Muzzioli Cesare, Console M.V.S.N.

Giudice: Lastrucci Romolo, Maggiore

Giudice: Corsi Renato, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Muftà ben Ibamuda, di 32 anni, Muntaz nel 3° Gruppo Sahariano. Detenuto dal 19.2.1929;

2) - Fighi Mohamed b. Abdalla, Ergheigh di 70 anni, contadino. Detenuto in espiazione di pena.

IMPUTATI

Muftà di complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 71 C.P. Esercito) perché nonostante fosse un nostro ascaro, si arruolava fra gli armati del ribelle Abdermege Belkrev che istruiva nelle esercitazioni militari e nell'uso delle mitragliatrici. Nell'autunno del 1923 scherniva e maltrattava soldati e ufficiali nostri, prigionieri del suddetto capo ribelle, e compiaciuto assisteva alla loro fucilazione;

Fighi di:

a) - concorso in tradimento perché, costantemente ribelle dal 1922 in poi, malgrado una ipocrita sottomissione di pochi mesi nel 1923, determinata esclusivamente dallo scopo di salvare i suoi averi, partecipava con il famigerato suo cugino Suei El Keituni, a tutti i fatti d'armi dei ribelli di Nuhai El Arba contro le nostre truppe (artt. 37, 71 C.P. Esercito);

b) - di complicità corrispettiva in omicidio qualificato perché nel settembre del 1923, insieme con altri ribelli, dopo avere invano assalito il mudir di Ketna Ali ben Giuma ed i dipendenti di costui in un conflitto durato parecchie ore, sorprendevano un nostro gendarme, tal El Ammali, nella sua tenda e lo uccidevano a fucilate (artt. 406, 408 C.P.);

c) - di rapina a mano armata perché il 7 settembre 1923, in località Saniet Aggiag (Accara) insieme ad altri ribelli, tutti armati, costringevano Hamed ben Fituri Dani e Sgaier ben Salem ben Don a tollerare di essere spossessati dell'orzo depositato nell'ogla e di due cammelli (artt. 406, 408, 412 C.P.);

d) - di rapina a mano armata perché il 10 settembre 1923, insieme ad altri armati, costringeva in cabila Stert, lo Scok Freg ben Bubaker a tollerare di essere spossessato dell'orzo e del grano che teneva in deposito e del cammello (artt. 406, 408, 412 C.P.).

OMISSIS

Nel 1921 la maggior parte della popolazione dell'interno della Tripolitania aveva aderito alla coalizione araba e si era costituita sotto la denominazione di Comitato delle Riforme un vero e proprio Governo presieduto da Ahmed el Maried.

I componenti del suddetto Governo avevano ridotto il nostro diritto a una umiliante posizione di tollerati.

Per uscire da tale critica situazione, originata soprattutto dalla accomodante politica degli inetti burocrati dell'anno 1919, anno di demagogia e di rinuncia per l'Italia, fu necessario imporre con le armi la nostra autorità e il nostro prestigio e con il succedersi di brillanti operazioni da parte delle nostre truppe, si riuscì, in breve, a riportare il territorio della Tripolitania sotto la piena sovranità dell'Italia, quando forse si pensava di ridurre la nostra occupazione ad una semplice influenza commerciale.

Si è voluto ricordare tutto ciò per meglio esaminare, attraverso il quadro generale della rivolta, l'azione dei singoli giudicabili, onde stabilire il grado della loro responsabilità.

Basterebbe tener presente che l'uno, il Muftà ben Hameda, già nostro ascaro nel 1919, appena scoppiata la rivolta, è entrato a far parte dell'organizzazione ribelle tra gli armati di Abd-el Neby bel Ker; e l'altro, il Mohamed Ergheiegh, ha sempre prestato servizio nella mehalla del famigerato Suci el Cheituni, per affermare senz'altro che entrambi hanno partecipato alla ribellione, e che per tale loro attività criminosa, devono rispondere di concorso in tradimento.

Ciò soprattutto se, da una parte, si consideri quale atteggiamento ostile abbia sempre tenuto l'Abd-el Neby bel Ker verso il nostro Governo e quale preparazione bellica abbia fatta per difendere il suo territorio dalla nostra occupazione, e, dall'altra, quanto accanita sia stata l'azione spiegata dalla mehalla di Suci el Cheituni nei vari combattimenti contro le nostre truppe in omicidi, rapine ed altri delitti perpetrati a danno degli indigeni sottomessi.

OMISSIS

Anche Mohamed Ergheiegh fece atto di sottomissione. Senonché tale sua sottomissione fu del tutto fittizia ed ipocrita, in quanto, preferendo egli, alla vita tranquilla del suo territorio, quella del campo ribelle, che, per quanto piena di pericoli, era tale da ingrandire sempre più nel suo animo l'odio contro l'Italia, non contento della parte attiva che aveva già preso nella rivolta, volle continuare

a essere un rivoltoso e nella notte dal 2 al 3.6.1923, insieme ad altri ribelli, tra i quali il fratello di Suci el Cheituni, fuggì con la sua famiglia e con tutte le masserizie verso l'interno, diretto nel territorio degli Orfella, per rinforzare i reparti ribelli e continuare nella sua azione decisamente ostile alla nostra occupazione.

OMISSIS

Egli, cugino e luogotenente di Suci el Cheituni, partecipò, con gli armati di costui, ad una serie di razzie e di delitti, o per meglio dire fu sempre a capo di uno dei gruppi che tali razzie e tali delitti ferocemente perpetrarono.

OMISSIS

È risultato accertato, in modo indiscusso, per la concorde affermazione dei testi escussi, che il nominato Mohamed Ergheiegh, dopo aver preso parte al conflitto armato con il mundir di Ketina e con i suoi dipendenti, la stessa notte partecipò, con il suo gruppo di ribelli, alla uccisione del nostro gendarme El Ammali.

Inoltre egli partecipò alle due rapine menzionate nel capo di imputazione come è risultato dai migliori accertamenti dei fatti effettuati nel pubblico dibattimento.

Ma dove il Mohamed Ergheiegh si appalesa in tutta la sua autorità; dove egli assume veramente la figura di capo e di esponente maggiore della rivolta; dove, con il sempilce sguardo, egli emana ordini e comandi; dove da tutti è rispettato e temuto, è nel campo ribelle, quando è in mezzo ai suoi armati e riceve i prigionieri dell'episodio relativo all'assalto dato dai ribelli il 27.9.1923 al nostro camion a Ras-Fulige (*vedi sentenza del 22.4.1929*).

OMISSIS

Ha narrato il tenente Taboga, cioè l'ufficiale che, fucilato insieme con il capitano Pizzi e i due soldati, riuscì miracolosamente a scampare dalla morte, che, nella località Tina, vi erano accampati circa 150 armati a piedi ed oltre 200 cavalieri e che il Fighi Mohamed ben Abdalla Ergheigh era il Capo effettivo di quell'agglomerato di armati.

Il tenente Taboga ha anche riferito di essere rimasto impressionato della grande autorità che l'Ergheigh aveva su tutti gli armati, nei quali egli notò un vero senso di rispetto e di devozione per lui che era maestro del Corano e che era trattato ed agiva da capo potente e con forte ascendente.

OMISSIS

L'ascaro Muftà ben Ibamuda, che si era arruolato tra i ribelli, prese in consegna, quali prigionieri, il capitano Pizzi, il tenente Taboga e i soldati Gloria e Guarnaschelli.

Il Muftà non solo non si oppose, ma fece larga eco a tutta la gentaccia che si compiacque iscenare una sconcia gazzarra contro i nostri prigionieri tenendoli appositamente esposti per diverso tempo ai vituperi dei presenti.

Il Muftà ha sempre mantenuto un contegno di accanito ribelle prestando l'opera sua con zelo e con amore istruendo, giornalmente, i ribelli sul funzionamento delle mitragliatrici e dei cannoni.

Egli, inoltre, ha visto passare davanti a lui i prigionieri che venivano condotti alla fucilazione.

OMISSIS

Tutti i fatti addebitati a Muftà ben Ibamuda sono rimasti pienamente provati; senonché il reato di cui è chiamato a rispondere riveste, a giudizio del Collegio, la qualificazione più grave di concorso in tradimento, qualificazione che, legalmente richiesta dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento, è stata dal Tribunale contestata all'imputato senza che da questi o dal suo difensore sia stata sollevata alcuna eccezione.

Il Muftà ben Ibamuda, allo stesso modo di Fighi Mohamed ben Abdalla Ergheigh, è entrato come elemento materialmente e intellettualmente attivo nei reparti dei ribelli.

Entrambi hanno posto in opera la loro azione, sempre delittuosa ed a noi ostile, volontariamente, e senza alcuna costrizione, come fermamente si è convinto il Collegio dal complesso di tutte le prove scritte e orali, nonché dall'accertamento minuto e diligente delle altre circostanze di fatto accertate in dibattimento.

E se la pena deve commisurarsi alla gravità del loro operato, se deve essere proporzionata alla loro criminalità soggettiva, giustamente pensa il Collegio, nel suo insindacabile apprezzamento, di non poter accordare ai due imputati il beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti il Collegio, nella sua serena coscienza, ritiene che entrambi gli imputati non siano meritevoli di usufruire di tale beneficio.

Ne consegue che la pena da irrogare per il reato di tradimento è la pena di morte che deve essere eseguita secondo gli usi locali e cioè mediante l'impiccagione rimanendo in detta pena assorbita quella degli altri reati descritti in epigrafe nei confronti del giudicabile Fighi Mohamed ben Abdalla Ergheigh.

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 37, 71, 27 C.P. Esercito e art. 6 del Decreto Governatoriale 5.11.1923 n. 1128, Serie A

DICHIARA

Muftà ben Ibamuda e Fighi Mohamed b. Abdalla Ergheigh colpevoli di concorso in tradimento, così modificata la rubrica per il primo, e il secondo anche

degli altri reati di cui alle lettere b, c e d del capo di imputazione e condanna entrambi alla pena di morte da eseguirsi secondo gli usi locali e cioè mediante l'impiccagione, rimanendo per il secondo assorbita in tale pena quella degli altri tre reati di cui in epigrafe; li condanna, altresì, alla confisca dei beni immobili e mobili, ed in solido alle spese processuali.

Tripoli, 30.4.1929 - Anno VII

L'1.5.1929 i condannati inoltrano ricorso per nullità al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato in Roma.

Il ricorso viene rigettato dal T.S.D.S. con sentenza emessa il 4.4.1930.

S. Ecc. il Governatore ordina, con foglio n. 5233 del 15.4.1930, l'esecuzione della sentenza.

La sentenza viene eseguita alle ore otto del 23.4.1930.

— **25.5.1929**. Emessa nei confronti di Ali b. Abdennely Kalifa, contadino analfabeta di 45 anni circa, imputato di insurrezione contro i Poteri dello Stato (art. 120 C.P.) in relazione alla legge 25.11.1926 n. 2008 e all'art. 2 R.D. 2.6.1927 n. 1050.

L'Abdennely Kalifa, condannato con sentenza del 21.8.1926 a 15 anni di reclusione per complicità non necessaria in tradimento, la sera del 24.7.1928 evadeva dal Penitenziario di Sghedeida con lo scopo di raggiungere i ribelli partecipando, con altri detenuti, all'aggressione del personale di custodia; veniva tratto in arresto il 12.11.1928.

L'imputato in questione, ritenuto colpevole del reato addebitatogli, veniva condannato alla pena di 30 anni di reclusione.

Con sentenza del 4.4.1930 il T.S.D.S., in Roma, rigettava il ricorso inoltrato da Abdennely Kalifa.

Con Decreto di Grazia del 22.12.1930 veniva condonata la residua pena da espiare.

Con la stessa sentenza del 25.5.1929 venivano giudicati anche due contadini libici analfabeti, rispettivamente di 35 e 25 anni, detenuti dal 17.1.1928, quali imputati del reato di favoreggiamento (art. 225 C.P.) perché davono ospitalità e assumevano al loro servizio Ali b. Abdennely Kalifa.

Ai suddetti due imputati, ritenuti colpevoli del reato loro addebitato, veniva inflitta la pena di 4 anni di reclusione ciascuno; pena dichiarata condonata con Decreto di Grazia del 22.12.1930.

— **31.5.1929**. Emessa nei confronti di un contadino analfabeta di circa 38 anni, già gendarme della Beladia di Slitan imputato di diserzione qualificata (artt. 138, 142, 145 C.P.E.) e complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 43, 71, C.P.E.).

Assolto, per insufficienza di prove, dal reato di diserzione qualificata e condannato, per il reato di complicità non necessaria in tradimento, alla pena di 10 anni di reclusione.

Detenuto dal 24.11.1928; con Decreto di Grazia del 24.9.1931 viene condonata la residua pena da espiare.

— **31.5.1929**. Emessa nei confronti di un contadino analfabeta, ex ascaro, di 40 anni, detenuto dal 30.12.1928, imputato di furto, ed alienazione di munizioni di guerra (artt. 212, 213, 214, 215 C.P.E.), diserzione (artt. 138, 145 C.P.E.) e di rapina a mano armata (artt. 406, 408, 412 C.P.).

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e con la concessione delle attenuanti generiche viene condannato, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 20 anni di reclusione.

Il ricorso, inoltrato dal condannato, viene rigettato dal T.S.D.S., in Roma, con sentenza del 3.4.1930.

Con Decreto di Grazia del 30.5.1932 viene condonata la residua pena da espiare.

— **3.6.1929**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di circa 25 anni imputato di complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 71 C.P.E.), di due distinti reati di rapina a mano armata (artt. 406, 408, 412 C.P.), di lesioni personali gravi (artt. 28, 42, 372, prima parte, 31, 39 C.P.).

Reati commessi quando l'imputato aveva una età inferiore a 18 anni. Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato, con la diminuente dell'età inferiore a 18 anni, previo cumulo giuridico, alla pena complessiva di 6 anni di reclusione.

Detenuto dal 19.3.1929; con Decreto di Grazia dell'11.1.1930 viene condonata la residua pena da espiare.

— **3.6.1929**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di 32 anni, detenuto dal 21.2.1929, imputato di complicità non necessaria in tradimento (artt. 39, 71 C.P.E.) e rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.).

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, previo cumulo giuridico, alla pena di 11 anni di reclusione.

Con sentenza emessa il 3.4.1930 il T.S.D.S., in Roma, rigetta il ricorso inoltrato dall'imputato.

Con Decreto di Grazia del 24.9.1931 viene condonata la residua pena da espiare.

— **20.8.1929**. Emessa nei confronti di un contadino analfabeta di 32 anni circa, detenuto dal 14.5.1929, imputato del reato di diserzione previsto dall'art. 137 C.P.E. perché, quale appartenente all'armata istituita dal Governo per collaborare con le truppe italiane, il 18.9.1923 passava ai ribelli con armi e munizioni. Ritenuto colpevole del reato addebitatogli viene condannato alla pena dell'ergastolo.

Scarcerato il 13.12.1939 per Grazia Sovrana concessa il 4.12.1939.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Melchiori Giacinto, Console M.V.S.N.

Giudice Relatore: Maselli Giuseppe

Giudice: Tabellini Ugo, Ten. Colonnello

Giudice: Corsi Renato, Seniore M.V.S.N.

Giudice: Briotti Policrone, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Jacob Debasc, di 31 anni, nato a Tripoli e domiciliato a Bengasi, sarto. Detenuto dal 24.6.1929.

IMPUTATO

a) - di apologia ed istigazione alla guerra civile (artt. 247, 252 C.P.) in relazione all'art. 3 cpv. della Legge 25.11.1926 n. 2008 e all'art. 6 del R.D. 13.3.1927 n. 313;

b) - di offese al Capo del Governo (art. 9 cpv. Legge 24.12.1925 n. 2263) perché il 24.6.1929, nel caffé arabo dell'indigeno Alì ben Suesi, in Tripoli, additando a costui l'israelita Braha Simone, (scarcerato per fine pena della condanna inflittagli per i dolorosi fatti verificatisi nell'agosto del 1923 fra fascisti ed ebrei) ne traeva pretesto per rinfocolare gli odi e i rancori già sopiti, inveire contro il fascismo ed oltraggiare il Capo del Governo;

OMISSIS

Nell'agosto del 1923, in un quartiere ebreo della città di Tripoli il soldato Cavarra Francesco veniva barbaramente pugnalato alla nuca per essere accorso in aiuto di un gruppo di fascisti impegnati in una rissa con numerosi ebrei.

OMISSIS

Lo Jacob, deplorando la condanna riportata dal suo amico, traeva da tale fatto, pretesto per rinfocolare gli odi e i rancori già sopiti, esaltando il delitto commesso e dichiarandosi pronto ad espiare anche 20 anni di galera pur di vedere abbattuto il partito fascista e con esso il suo Capo, contro il quale pronunziava frasi oltraggiose che qui è meglio non riportare..... .

Accertato, in modo indubbio tale fatto, per la esplicita dichiarazione dei testi escussi in udienza, bene si ravvisano gli estremi dell'apologia del reato in quanto le espressioni pronunciate dal giudicabile hanno significato elogio, giustificazione, approvazione di un sanguinoso dramma, epilogo di una incresciosa situazione verificatasi in Tripoli nell'anno 1923.

E qui è opportuno ricordare, perché si abbia chiaro il quadro della responsabilità del giudicabile, che gli avvenimenti dell'agosto del 1923 sono stati la conseguenza della indecorosa politica dei passati Governi in questa terra d'Africa.

Politica intesa e preoccupata a valorizzare unicamente elementi delle razze indigene ed a trascurare la esigua minoranza degli italiani, per cui, a seguito dell'ignobile tradimento all'Italia perpetrato da un ricco mercante israelita, i detti avvenimenti assunsero a tale gravità che da parte dei provocatori del ghetto, in un teppistico scatto di sedizione antifascista e antitaliana, si è creduto di chiudere la partita con un morto.

Orbene è in considerazione di tutta una storia di odi e di rancori sopiti forse, ma non spenti, che il giudicabile ha creduto di erigersi bene a paladino di un vile malfattore e di stigmatizzare e biasimare il verdetto della giustizia punitrice, approvando il delitto commesso sicuro di risuscitare con il suo fatto illecito le antiche discordie e preparare nuovi conflitti.

A differenza di quanto è prescritto nell'art. 252 C.P. che attribuisce valore di un fatto diretto a suscitare la guerra civile, non l'incitamento orale, ma l'incitamento attraverso un atto materiale, per l'art. 3 della legge speciale per la difesa dello Stato non occorre alcun atto materiale, ma basta che ci sia la semplice istigazione a suscitare quel conflitto per il quale una fazione di cittadini si arma contro un'altra fazione e del sangue civile viene sparso dalle due fazioni in lotta e l'ordine pubblico è turbato e il corpo sociale è in disordine, oppure che di tutto ciò se ne faccia l'apologia.

Orbene le espressioni e le minacce poste in essere dal giudicabile non solo hanno esaltato il truce delitto commesso dal suo correligionario, ma con esse si è deliberatamente cercato di rinfocolare gli odi e i rancori sopiti.

Tale specifica intenzione dell'agente si è soppratutto manifestata nel fatto di non essersi egli limitato alla semplice esaltazione del delitto, ma di essersi altresì infierito con basse insolenze contro il fascismo e il suo Duce per cui chiara è emersa la sua cattiva intenzione e il dolo necessario ad integrare i reati imputatigli.

Senonché il Collegio, con un atto forse di eccessiva clemenza, nel determinare la pena, non ha creduto di ragguagliarla alla entità dei reati, ma ha invece tenuta presente la figura gretta e meschina del giudicabile, un fanatico e illuso sionista, che nessuna comprensione ha avuto, né poteva avere del Fascismo e del suo Duce, egli cui madre natura ha negato una patria e che ha condannato ad errare ramingo per il mondo senza alcuna idealità.

Pertanto il Collegio ha ritenuto opportuno infliggere all'imputato la pena minima di 5 anni di reclusione per il reato di cui alla lettera a del capo di accusa

e di 6 mesi di reclusione per quello della lettera b. La pena complessiva, che previo cumulo giuridico, ammonta a 5 anni e 3 mesi di reclusione viene ridotta di un sesto per la concessione delle attenuanti generiche e, quindi viene inflitta a Jacob Debasc la pena di 4 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione e 1500 lire di multa.

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 247, 252, 68, 59, 39 C.P. in relazione all'art. 3 cpv. Legge 25.11.1926 n. 2008, art. 6 R.D. 13.3.1927 n. 313 e art. 9 cpv. Legge 24.12.1925 n. 2263.

DICHIARA

Jacob Debasc colpevole di apologia di reato e di offesa al Capo del Governo e con il beneficio delle attenuanti generiche, lo condanna – previo cumulo giuridico – alla pena complessiva di 4 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione ed alle spese processuali, nonché alla multa di lire 1500.

Tripoli 20.8.1929 - Anno VII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

Con R.D. del 12.3.1932 viene condonata la residua pena da espiare e con declaratoria emessa il 30.9.1933 viene condonata la pena pecuniaria.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Melchiori Giacinto, Console M.V.S.N.

Giudice Relatore: Maselli Giuseppe

Giudice: Tabellini Ugo, Ten. Colonnello

Giudice: Corsi Renato, Seniore M.V.S.N.

Giudice: Briotti Policrone, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Passarello Salvatore, nato il 30.5.1899 a Leonforte (Enna), studente. Detenuto dal 26.5.1929.

IMPUTATO

a) - del reato di cui all'art. 4 Legge 25.11.1926 n. 2008 perché fino all'epoca del suo arresto faceva parte di organizzazioni disciolte per ordine dell'Autorità;

b) - del reato di cui all'art. 153 R.D. 8.5.1927 n. 884 perché, per motivi politici, il 26.5.1929 tentava di espatriare dalla Tripolitania in Tunisia, senza passaporto, attraverso il territorio di Zuara;

OMISSIS

Per ciò che concerne il reato di cui all'art. 153 del R.D. 8.5.1927 n. 884 si osserva che il fatto è largamente e incontestabilmente dimostrato, essendo rimasto accertato, per le dichiarazioni rese dai testi in udienza ed attraverso le incertezze e le contradizzioni dello stesso Passarello, che egli effettivamente tentò di espatriare sprovvisto di passaporto, ben sapendo che un tale documento non gli poteva essere rilasciato dalle Autorità del Regno che lo sapevano un sovversivo e un affiliato alla massoneria.

Pertanto, alla materialità del fatto il Passarello ha aggiunto la piena consapevolezza del fine illecito, perché nel tentare di espatriare clandestinamente non ha avuto altro scopo che quello di unirsi prima nella vicina colonia francese e poi in territorio francese a quella canéa settaria di rinnegati che dopo aver imperversato per le vie d'Italia continua a prosperare tuttora all'ombra della libertà francese, propagandando odio e perseguitando ed assassinando gli italiani rimasti fedeli alla Patria e al Regime del loro paese.

OMISSIS

Per ciò che concerne il reato di cui all'art. 4 della Legge 25.11.1926 n. 2008 si rileva che non esistono dubbi sulla appartenenza del Passarello alla massoneria, che di tutte le associazioni segrete è stata, forse, l'unica che non si è rassegnata al provvedimento di scioglimento di tutti i partiti sovversivi e di tutte le associazioni ed organizzazioni professanti idee contrarie al Regime o comunque tendenti a minarne l'esistenza. Bisogna, infatti, tener presente che il provvedimento di scioglimento della massoneria venne invocato da tutto il popolo italiano che non condivideva le sue dottrine.

Non esiste alcun dubbio che il Passarello sia stato un fedelissimo e venerabile fratello di tale setta, contrassegnato anche con un numero abbastanza alto nella gerarchia dei suoi affiliati, che invece di desistere dal lavoro di propaganda, ha pubblicamente continuato a professare la dottrina abbracciata.

All'atto in cui ha tentato di espatriare clandestinamente il Passarello venne trovato in possesso di una vasta raccolta di manuali, rituali e statuti generali che teneva gelosamente conservati.

La partecipazione del Passerello alla massoneria spiega anche meglio il suo scopo di tentare di espatriare dato che la sua Patria non era più un territorio adatto per diffondere idee sovversive e dottrine massoniche, ma un territorio dove, invece, si vive una vita di fede e di passione che promana dall'Italia guerriera e fascista, dove tutti i cittadini, fieri del loro Duce, non si abbeverano alle obbrobriose teorie sociali, e dove, infine, un nuovo spirito aleggia all'ombra dei labari delle numerose legioni di volontari che è di sprone al lavoro e a sempre più nobili azioni.

Per suddette considerazioni il Collegio, che si è pienamente convinto della colpevolezza del Passarello, chiaramente affiorata dalle risultanze processuali in ordine a entrambi i reati ascrittigli, ritiene giusto infliggergli la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui alla lettera a del capo di imputazione e di 18 mesi di detenzione e della multa di lire 2000 per il delitto di cui alla lettera b e, in cumulo, alla pena complessiva di 3 anni di reclusione e alla multa di lire 2000 nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Si ritiene opportuno, inoltre, ordinare la confisca di tutti i documenti massonici in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

Letti e applicati l'art. 4 della Legge 25.11.1926 n. 2008, l'art. 153 del R.D. 8.5.1927 n. 884 e gli artt. 69 n. 2 e 36 e 39 del codice penale comune.

DICHIARA

Passarello Salvatore colpevole dei reati ascrittigli come in rubrica ed operato il cumulo giuridico lo condanna alla pena di 3 anni di reclusione e alla multa di lire 2000, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alle spese processuali.

Ordina la confisca di tutti i documenti relativi alla massoneria in giudiziale sequestro.

Tripoli, 28.8.1929 - Anno VII -

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Con declaratoria del 28.2.1930 il Tribunale condonò 1 anno della pena inflitta per il reato di cui alla lettera b e la intera pena pecuniaria, ed operato un nuovo cumulo delle pene, determina in anni 2 e 8 mesi la pena complessiva che Passarello Salvatore deve espiare.

— **29.8.1929**. Emessa nei confronti di un pastore libico analfabeta di circa 38 anni detenuto dal 29.12.1928 e di un contadino libico analfabeta di circa 27 anni, detenuto dal 23.11.1928, imputati di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e di due distinti reati di correità in rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.) e sequestro di persona (art. 146 C.P.).

Ritenuti colpevoli dei reati addebitati e condannati, con la concessione delle attenuanti generiche, – previo cumulo giuridico – alla pena complessiva di 12 anni di reclusione ciascuno.

Con Decreto di Grazia del 24.9.1931 viene condonata ai due imputati la residua pena da espiare.

Nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1929 il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso alcuna sentenza.

1930

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Melchiori Giacinto, Console M.V.S.N.

Giudice Relatore: Iannuccelli Silvio

Giudice: Ricciotti Giovanni, Primo Seniore M.V.S.N.

Giudice: Iannielli Raffaele, Ten. Colonnello

Giudice: Corti Renato, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Hamed ben Mohamed, di 27 anni circa, contadino, analfabeta. Detenuto dal 17.1.1930.

IMPUTATO

di propagazione di notizie false ed allarmanti (Decreto Governativo 15 maggio 1922 n. 468 Serie A) perché il 17 gennaio 1930 in Misurata nella bottega dell'indigeno Schek Alì ben Mansur dava notizie false ed allarmanti sulle operazioni in corso nel Fezzan.

OMISSIS

L'accusato, come fece in sede istruttoria, ha negato di aver diffuso notizie false ed allarmanti tendenti a gettare il discredito sulle nostre truppe impegnate nelle operazioni di polizia nel Fezzan.

OMISSIS

I testi escussi, hanno, però, udito benissimo le parole pronunciate dall'accusato il quale diceva di avere osservato che i ribelli erano molti e bene armati mentre poche erano le nostre truppe le quali non avrebbero mai potuto vincere asserendo, inoltre, che le perdite delle nostre bande armate erano fortissime e che egli sapeva molte cose per essere stato informatore del Governo.

La chiarezza e la precisione delle deposizioni testimoniali è tale da non lasciare dubbi sulla colpevolezza dell'accusato in ordine al fatto addebitatogli.

Infatti è indiscusso che le notizie diffuse dall'accusato in quella circostanza, mentre sono completamente false, assumono carattere pregiudizievole per il nostro prestigio nazionale, e sono tali da turbare grandemente sia gli interessi della Nazione che la pubblica tranquillità.

E nell'inventare sconfitte delle nostre truppe, nell'esagerare la portata di episodi bellici, nel rappresentare come invincibili le forze dei ribelli l'accusato cercava di trovare credito con l'affermare di essere stato informatore del nostro Governo e di sapere molte altre cose.

L'attività delittuosa rientra in quelle forme previste dal Decreto Governatoriale di cui sopra si è fatto cenno, di cui è competente a giudicare questo Tribunale Speciale giusto l'art. 2 cpv. del R.D. 1050 del 2.6.1927 citato.

Il Collegio ritiene giusto irrogare al colpevole la pena della detenzione per mesi due, computato il presofferto, e la multa per lire 300, oltre alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

Visto il Decreto Governativo 15.5.1922 n. 468 – Serie A – e l'art. 2 del R.D. 2.6.1927 n. 1050

DICHIARA

Hamed ben Mohamed colpevole della imputazione addebitatagli e lo condanna alla pena di mesi 2 di detenzione, computata la carcerazione sofferta, ed alla multa di lire 300 nonché alle spese del processo.

Tripoli, 28.2.1930

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

— **28.2.1930**. Emessa nei confronti di un contadino libico di circa 27 anni detenuto dal 17.1.1930 imputato di diffusione di notizie false e allarmanti (D.G. 15.5.1922 n. 468 – Serie A –) perché il 17.1.1930, in Misurata, nella bottega di un indigeno dava notizie false e allarmanti sulle operazioni di polizia in corso nel Fezan.

Condannato alla pena di 2 mesi di detenzione e lire 300 di multa; multa dichiarata condonata con declaratoria del 30.9.1933.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Melchiori Giacinto, Console M.V.S.N.

Giudice Relatore: Iannucelli Silvio

Giudice: Ricciotti Giovanni, Primo Seniore M.V.S.N.

Giudice: Iannielli Raffaele, Ten. Colonnello

Giudice: Corti Renato, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Vaiente Bruno, nato il 17.9.1910 a Cogolio del Cengio (Vicenza), motorista. Detenuto dal 9.2.1930

IMPUTATO

di propagazione di notizie false ed allarmanti (D.G. 15.5.1922 n. 468 – Serie A –) perché il 29.1.1930, in Jefren, inviava una lettera alla fidanzata Maria Vaccari, residente a Roma, dando in tale lettera notizie false ed allarmanti sulle operazioni di polizia in corso nel Fezzan.

OMISSIS

Nella lettera, allegata agli atti, sono state scritte le seguenti frasi: "siamo circondati dai ribelli, speriamo che Dio ci aiuti altrimenti dovremo essere catturati come prigionieri; mentre io ti scrivo sono qui in una grotta con il cuore tutto un battito mentre fuori si spara con i fucili e le mitragliatrici". "Non posso più continuare il Colonnello mi chiama per sparare con la mitragliatrice e difendersi come si può".

In questo pubblico dibattimento il Vaiente ha ammesso di avere scritto la lettera in questione riconoscendo di aver scritto delle sciempiaggini senza pensare menomamente alle conseguenze cui andava incontro e alla possibilità di danno e di pubblico allarme per il contenuto della lettera.

L'imputato aggiunge di non aver avuto l'intenzione di diffondere notizie false ed allarmanti, e sensibilmente arrossendo, ha ammesso di avere inventato quelle situazioni alquanto tragiche per sembrare un eroe davanti gli occhi della fidanzata.

L'accusato era motorista all'autogarage del Governo, in servizio presso la Delegazione Circondariale di Iefren dal 15.8.1929. Per informazioni esaurienti avute sul suo conto da parte di quella Delegazione Circondariale è risultato che

l'imputato ha sempre mantenuta buona condotta morale e politica. Era iscritto presso quella Sezione P.N.F. ed era considerato come un buon fascista; la sua iscrizione al Partito data dal 29.4.1926.

È descritto, però, come un pò leggero, molto semplice, anche per la sua giovine età, alquanto fantastico, e come tale si compiace intrattenere i compagni con delle storie che magari inventa, pur di scherzare e far ridere.

Premesso quanto sopra il Collegio si è soffermato ad indagare se in realtà mancasse all'imputato la volontà e la coscienza di diffondere notizie false e allarmanti sulle operazioni in corso nel Fezzan; se cioè vi fosse nel Vaiente il deliberato proposito di nuocere comunque all'interesse Nazionale ed alla pubblica tranquillità, o se invece vi fosse in lui, per occasionale circostanza congiunta a innata leggerezza ed a spirito alquanto fantasioso, un certo desiderio di sembrare eroe agli occhi della fanciulla amata.

E dopo una ponderata indagine il Collegio si è convinto che Vaiente Bruno non ha avuto la volontà e la coscienza di violare il Decreto Governatoriale sopraspecificato, ma ha agito con estrema leggerezza e inconsideratezza, senza rendersi conto della possibilità di un danno in conseguenza del contenuto della lettera.

Pertanto l'accusato Vaiente Bruno va assolto dalla imputazione di cui in rubrica perché il fatto a lui attribuito non costituisce reato per mancanza di dolo.

P.Q.M.

Visto il D.G. 15.5.1922 n. 468 – Serie A – l'art. 2 del R.D. 2.6.1927 n. 1050 e gli artt. 485 e 486 del C.P.E.

ASSOLVE

Vaiente Bruno dall'imputazione addebitatagli perché il fatto non costituisce reato ed ordina che sia immediatamente scarcerato, se non detenuto per altra causa.

Tripoli, 28.2.1930 - Anno VIII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

— **9.7.1930**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta e di una contadina analfabeta – prossima congiunta del contadino –; il contadino detenuto dal 2.10.1929 e la contadina dal 7.10.1929.

Ritenuti colpevoli del reato di favoreggiamento in insurrezione contro i poteri dello Stato (art. 225 C.P.) anziché del contestato reato di complicità non necessaria in insurrezione contro i poteri dello Stato.

Il contadino viene condannato alla pena di 2 anni di detenzione mentre la contadina, "quale prossima congiunta del contadino", viene dichiarata esente da pena ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art 225 C.P.

— **9.7.1930**. Emessa nei confronti di un contadino libico di circa 30 anni, detenuto dall'8.3.1930, imputato del reato di detenzione di munizioni da guerra (artt. 1 e 6 del D.G. 15.2.1923 – Serie A – in relazione all'art. 2 R.D. 2.6.1927 n. 1050).

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 5 mesi di reclusione.

Il T.S.D.S., in Tripoli, non ha emesso sentenze nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1930.

1931

— **25.6.1931**. Emessa nei confronti di un contadino libico analfabeta di circa 40 anni imputato del reato di detenzione e porto abusivo di fucile da guerra previsto dall'art. 40 capoversi primo, secondo e quarantaquattresimo dell'ordinamento della Polizia della Tripolitania e Cirenaica approvato con R.D. 8.5.1927 n. 884.

Ritenuto colpevole del reato contestato e condannato alla pena di 2 anni di arresto e 500 lire di ammenda.

L'imputato in questione si trovava già ristretto in una Casa Penale per espiare una condanna a 1 anno e 25 giorni di reclusione inflittagli dal Tribunale Penale di Tripoli con sentenza del 29.1.1931.

Le pene inflitte con le due sentenze vennero cumulate con provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello Libica il 27.7.1931 che determinò la pena complessiva da espiare in 1 anno, 4 mesi e 25 giorni di reclusione oltre al pagamento di 500 lire di ammenda.

— **25.6.1931**. Emessa nei confronti di due contadini libici di 29 e 20 anni, entrambi detenuti dal 22.2.1931, imputati del reato di detenzione illecita di munizioni da guerra (art. 40 cpv. primo e quarantaquattresimo dell'Ordinamento di Polizia della Tripolitania e Cirenaica.

Ritenuti colpevoli del reato loro addebitato e condannati il primo a 4 mesi di arresto e 200 lire di ammenda e il secondo a 3 mesi di arresto e lire 100 di ammenda.

— **25.6.1931**. Emessa nei confronti di un pastore libico analfabeta di 40 anni, detenuto dal 29.5.1931, imputato del reato di detenzione illecita di armi e munizioni da guerra (art. 40 primo, secondo e quarantaquattresimo cpv. dell'Ordinamento di Polizia per la Tripolitania e Cirenaica).

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli e condannato alla pena di 3 anni di arresto e 1000 lire di ammenda.

Con Decreto di Grazia del 30.5.1932 viene condonata la residua pena da espiare.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Ricciotti Giovanni, Primo Seniore M.V.S.N.

Giudice Relatore: Chinnici Domenico

Giudice: Iannielli Raffaele Ten. Colonnello

Giudice: Corsi Renato, Seniore M.V.S.N.

Giudice: Parodi Emanuele, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Gerratana Giovanni, nato il 22.8.1885 a Modica (Ragusa), sarto. Detenuto dal 26.5.1931

IMPUTATO

di spionaggio (artt. 2 e 3 Legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione agli artt. 107, 108 del Codice penale comune) perché emigrato da Tripoli il 24.11.1930 in Tunisia, quivi stringeva relazioni con i fuorusciti Avellone Gaspare, Santo Giuseppe ed altri con i quali concertava una organizzazione di spionaggio ai danni nostri e in favore della vicina Reggenza. Dava esecuzione all'azione criminosa tornando in Tripolitania il 13.4.1931 dove avvicinava il 1° capo squadra della M.V.S.N. Darzi Genesio e lo istigava, facendogli sperare lauti guadagni, a fornire informazioni di carattere militare (descrizione di un moschetto di pretesa nuova distribuzione, piani e fotografie dell'Aeroporto di Tripoli, ubicazione dei depositi di esplosivi e carburanti, fotografie di apparecchi dell'aviazione).

Ritornato in Tunisia il 24 aprile per riferire ai complici e a un capitano francese, con i quali, infatti, si incontrava in casa dell'Avellone, sull'esito della missione espletata in Tripolitania, ritornava nuovamente a Tripoli il 5 maggio dove veniva arrestato il giorno 23 dello stesso anno.

OMISSIS

In dibattimento, come del resto aveva fatto in istruttoria, l'accusato si protesta innocente dell'imputazione addebitatogli. Ha ammesso, però, di avere avuto, in Tunisia, incontri con Avellone ed altri fuoriusciti, gli accordi presi con costoro e le promesse fatte ed ammise, inoltre, di aver partecipato a una riunione, avvenuta a Tunisi, fra lui, l'Avellone e il capitano francese Cinque addetto allo spionaggio, come ha ammesso, inoltre, tutti gli abboccamenti avuti, in Tripoli, con il 1° Capo squadra Darzi negando, però, in modo categorico, di aver chiesto al Darzi notizie e documenti veri.

L'imputato ha, inoltre, dichiarato che, per le miserrime condizioni della famiglia, aveva promesso di fornire ai richiedenti le notizie e i documenti che avevano chiesto, all'unico scopo di tentare di prendere del denaro ai francesi, ma con il proposito preciso e determinato di fornire notizie fantastiche e documenti falsi.

OMISSIS

Il tribunale, in seguito alle risultanze istruttorie e dibattimentali ritiene pienamente raggiunta la prova della responsabilità del Gerratana.

Il contegno del giudicabile costituisce da solo la prova più lampante della sua colpevolezza.

Egli, infatti, pur conoscendo bene il fuoriuscito Avellone e il disertore Capizzi e non ignorando l'attività antitaliana esplicata da costoro, non esita ad entrare in dimistichezza con loro, ascolta le proposte che gli vengono fatte senza protestare, promette anzi di fornire le notizie e i documenti richiesti e non esita neppure a venire a contatto con un ufficiale francese e a promettere anche a quest'ultimo di procurargli le notizie e i documenti che lo interessano.

Troppo puerile appare al Tribunale la scusa addotta dall'imputato, secondo la quale il suo scopo era di spillare denaro ai francesi, dando loro notizie e documenti falsi. Come se le autorità e gli ufficiali francesi fossero tutti così ingenui da lasciarsi turlupinare tanto facilmente da una persona qualsiasi!

OMISSIS

Per tutte queste considerazioni il Tribunale è pienamente convinto che il Gerratana ha commesso i fatti che gli sono stati addebitati.

In tali fatti il Tribunale ravvisa gli estremi del reato di tentativo di spionaggio previsto dall'art. 2 della Legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione agli articoli 107 e 108 del codice penale 1889.

Il Tribunale ritiene applicabili nella fattispecie le disposizioni citate, anziché le correlative del codice penale entrate in vigore il 1° luglio scorso, perché i fatti furono commessi quando erano ancora in vigore le disposizioni predette, le quali essendo contenute in leggi temporanee, continuano ad avere vigore malgrado siano state espressamente e tacitamente abrogate, a norma dell'art. 2 terzo cpv. del codice penale 1930.

Non vi è dubbio che la Legge 25.11.1926 n. 2008 è una legge temporanea perché la sua durata è stabilita dalla medesima legge e precisamente dall'art. 8. Né le disposizioni contenute nella Legge 4.6.1931 n. 674, che proroga il termine fissato dal citato art. 8 e apporta modifiche alla legge anteriore, abroga, sia pure temporaneamente, il principio fondamentale fissato dal citato art. 2 terzo cpv. del codice penale.

Come si è detto dunque, nei fatti commessi dal Gerratana si riscontrano gli estremi del reato di tentativo di spionaggio previsto dall'art. 2 Legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione agli artt. 61, 107 e 108 codice penale comune del 1889.

L'elemento oggettivo, materiale, del reato è costituito da tutta l'attività esplicata dal Gerratana nei suoi incontri con il Darzi allo scopo di ottenere notizie e documenti segreti di natura militare, da comunicare ad agenti dello spionaggio di una nazione estera.

OMISSIS

Il Gerratana deve rispondere del tentativo del reato di spionaggio perché gli atti da lui compiuti furono atti di esecuzione del suo piano criminoso.

Il mancato raggiungimento del suo piano criminoso non dipese, certamente, dalla sua volontà, ma perché il piano non potette essere effettuato perché il Gerratano venne tratto, tempestivamente, in arresto.

L'ipotesi dunque del tentativo previsto dal codice penale del 1889 è perfetta e di tale tentativo l'accusato deve essere tenuto responsabile.

OMISSIS

Il Tribunale, in considerazione che il fatto commesso dal Gerratana non ha portato in concreto nessun danno alla Nazione, ritiene il fatto stesso di lieve entità e pertanto, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 6 della sopracitata Legge 25.11.1926 n. 2008, infligge al Gerratana la pena di anni 24 di reclusione, che diminuisce della metà, trattandosi di tentativo, in applicazione delle norme stabilite dal codice penale del 1889, fissandola, in definitiva, in anni 12.

P.Q.M.

Letti e applicato l'art. 2 Legge 25.11.1926 n. 2008 in relazione agli artt. 107, 108 e 61 codice penale 1889 e art. 2 del R.D. 2.6.1927 n. 1050.

DICHIARA

Gerratana Giovanni colpevole di tentativo del reato di spionaggio ascrittogli e lo condanna alla pena di 12 anni di reclusione con tutte le conseguenze di legge.

Tripoli, 19.8.1931 - Anno IX

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici

Con declaratoria del 7.1.1933 vengono condonati 5 anni della pena inflitta.

Con R.D. del 3.8.1934 viene condonata la residua pena da espiare.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non emesso sentenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1931.

1932

— **4.4.1932.** Emessa nei confronti di un operaio libico di 25 anni, detenuto dal 5.12.1931, imputato di Offese al RE (art. 278 C.P.) Offese al Capo del Governo (art. 282 C.P.), Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 C.P.) e Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 C.P.) perché la sera del 30.11.1931 – verso le ore 20,30 – nell'esercizio pubblico gestito da Marenco Pietro, in Homs, essendogli stata rifiutata dal suddetto Marenco una consumazione, inveiva contro di lui e sopravvenuto il maresciallo dei carabinieri Calogero Enrico che lo invitava ad allontanarsi, inveiva anche, con frasi volgarissime e oltraggiose, contro il suddetto pubblico ufficiale nonché contro il Governo, contro il RE e contro S.E. il Capo del Governo. Dichiarato in arresto si ribellava sferrando pugni e calci fino a quando venne ridotto all'impotenza. Il mattino successivo interrogato dal Tenente dei carabinieri Rosario Gregorio sui reati commessi ed invitato al rispetto verso i funzionari da lui oltraggiati rispondeva ancora con la frase oltraggiosa: "Farabutto tu e loro".

Ritenuto colpevole di tutti i reati addebitatigli viene condannato alla pena complessiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione.

Con provvedimento emesso il 26.11.1932 il Giudice di Sorveglianza di Messina ordina, ai sensi dell'art. 148 C.P., la sospensione della esecuzione della pena e l'internamento del condannato in un manicomio giudiziario.

Con declaratoria del 28.9.1933 il T.S.D.S. dichiarò estinti per amnistia i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e con successiva declaratoria del 15.6.1935 dichiarò condonati 2 anni della pena da espiare.

— **15.7.1932.** Emessa nei confronti di un pastore libico analfabeta, detenuto dal 3.2.1932, imputato di complicità non necessaria nel reato di tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) e nei reati di rapina a mano armata (artt. 406, 408 C.P.) e sequestro di persona (art. 146 C.P. in relazione all'art. 64 stesso codice).

Ritenuto colpevole di tutti i reati addebitatigli viene condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, – previo cumulo giuridico – alla pena complessiva di 14 anni di reclusione e alla multa di lire 500.

Con declaratoria del 28.9.1933 il T.S.D.S. dichiarò estinto per amnistia il reato di complicità non necessaria nel sequestro di persona.

Con Decreto di Grazia del 18.12.1939 viene condonata la residua pena da espiare.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso sentenze nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1932.

1933

— **27.1.1933**. Emessa nei confronti di un facchino libico di circa 30 anni – censurato –, detenuto dal 7.10.1932, imputato dei reati di vilipendio alla bandiera nazionale, apologia sovversiva e ubriachezza abituale (artt. 292, 272 ult. cpv., 94, 688 C.P. in relazione all'art. 3 Legge 4.6.1931 n. 674 e all'art. 45 C.P.P.) perché il 3.10.1932 nella via Lombardia di Tripoli, in stato di manifesta ubriachezza, dopo aver dato in escandescenze contro un nazionale, gridava ripetutamente a squarciagola "Sputo sul tricolore, viva la bandiera rossa, viva la Francia".

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli viene condannato alla pena complessiva di 2 anni e 3 mesi di reclusione e 2 mesi di arresto.

Il reato di ubriachezza viene dichiarato estinto per amnistia con declaratoria del 28.9.1933.

— **28.9.1933**. Emessa nei confronti di sei musulmani, tutti di età superiore ai 35 anni (dai 35 ai 75) e tutti latitanti imputati di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.) per avere ininterrottamente per un ventennio e fino alle ultime operazioni per l'occupazione di Cufra, fronteggiato le nostre truppe in aspri combattimenti contrastandoci l'occupazione da regione a regione.

Ritenuti colpevoli del reato loro addebitato e condannati, in contumacia, alla pena di morte.

Pena mai eseguita a causa della ininterrotta latitanza degli imputati.

— **28.9.1933**. Emessa nei confronti di un contadino analfabeta di circa 50 anni, detenuto dall'11.7.1932, imputato di concorso in tradimento (artt. 37, 71 C.P.E.), di rapina con doppio omicidio volontario (artt. 274 e 254 cpv. C.P.E.) e di cinque distinti reati di rapina a mano armata (art. 274 C.P.E.) e di altri sette distinti reati di rapina. Tutti i suddetti reati sono stati commessi nel 1922 e 1923.

Ritenuto colpevole di tutti i reati addebitatigli viene condannato alla pena di morte rimanendo assorbita in detta pena tutte le pene inflitte per i singoli reati.

Pena di morte non eseguita in attesa dell'esito della pratica di grazia.

Con Decreto di Grazia del 19.10.1933 la pena di morte viene convertita nella pena dell'ergastolo.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso sentenze nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre del 1933.

1934

— **22.9.1934**. Emessa nei confronti di un barbiere libico di circa 26 anni, imputato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (art. 290 C.P.), per avere la sera del 22.5.1934, in Tripoli, nei pressi della nuova sede del Banco di Roma in Corso Sicilia vilipeso pubblicamente il Governo del RE sputando ripetutamente per terra e pronunciando più volte la frase: "Governo Italiano".

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli viene condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.

Detenuto dal 22.5.1934; con declaratoria del 15.6.1935 viene condonata la residua pena da espiare.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso sentenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre del 1934.

1935

— **7.12.1935**. Emessa nei confronti di Sacco Dell'Oste Pietro, nato il 25.7.1908 a Comelico Superiore (Belluno), soldato nel 1° Rgt. Art. Coloniale in Tripoli. Detenuto dal 12.10.1935.

Il Sacco la sera del 4.10.1935, in una pubblica via di Tripoli, rivolgeva, alla presenza di altri militari, all'indirizzo del soldato Molinaro Luigi la frase ingiuriosa: "vado in culo a te e al tuo Governo" sputando, inoltre, sul viso del Molisano.

Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo vilipendeva pubblicamente il Governo del RE pronunciando la frase "vado in culo al tuo Governo".

Il Sacco veniva sottoposto a procedimento penale per essere incorso nel reato di ingiuria pubblica (art. 128 C.P.E.) e nel reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali ai sensi dell'art. 290 C.P.

Ritenuto colpevole di entrambi i reati addebitatigli il Sacco viene condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di vilipendio e a 6 mesi di carcere militare per il reato di ingiuria pubblica.

Previa conversione della reclusione in reclusione militare e operato il cumulo giuridico viene inflitta al Sacco la pena complessiva di 1 anno e 8 mesi di reclusione militare.

Sacco viene scarcerato il 23.2.1937 a seguito di declaratoria emessa dal T.S.D.S. che dichiarava estinto per amnistia il reato di ingiuria pubblica e condonata la residua pena da espiare per il reato di vilipendio.

— **7.12.1935**. Emessa nei confronti di Mohamed ben Miled, di circa 30 anni; ascaro nel 3° Gruppo Sahariani, detenuto dal 23.8.1935. Il 18.7.1935 il militare in questione si introduceva, clandestinamente, in una casa di tolleranza di Brak dopo aver scavalcato il muro di cinta e minacciava, con un pugnale, una prostituta e il soldato Pasetti Ultero che era intervenuto a seguito delle reiterate richieste di aiuto inoltrate dalla prostituta.

Per calmare, disarmare e condurre in caserma l'ascaro in questione, intervenivano successivamente altri militari tra i quali alcuni sottufficiali e ufficiali.

Il Mohamed, però, reagiva con ingiurie, minacce e pugni procurando anche delle lesioni guarite in sei giorni incorrendo, quindi, nei reati di violazione di domicilio (art. 614 u.p. C.P.), minacce continuate (artt. 81 e 612 in relazione all'art. 339 C.P.), rifiuto di obbedienza (artt. 112, 113 C.P.E.), insubordinazione continuata con vie di fatto verso superiori graduati e sottufficiali (artt. 122, 124, 125 C.P.E.) e insubordinazione continuata con minacce e insulti verso superiori graduati e sottufficiali (art. 130 C.P.E.), insubordinazione continuata con insulti e minacce verso superiori ufficiali (art. 130 C.P.E.), insubordinazione verso superiori ufficiali assenti (art. 132 C.P.E.) e nel reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.), per avere, nelle predette circostanze, vilipeso la Nazione Italiana e infine di contravvenzione all'art. 274 C.P., per avere, nelle predette circostanze pubblicamente bestemmiato pronunziando parole oltraggiose contro la Madonna, di porto abusivo di pugnale (art. 699 primo e secondo cpv. C.P.) e omessa denunzia di armi (art. 39 dell'Ordinamento di Polizia approvato con R.D. 6.7.1933 n. 1104).

Per tutti i suddetti reati viene contestata l'aggravante del tempo di guerra (art. 4 D.G. 31.1.1928 – Serie A – n. 54) perché i fatti sono stati commessi in Brak, territorio dichiarato in stato di guerra.

Pur rimanendo accertato, per la stessa confessione dell'imputato, che i reati vennero commessi in stato di ubriachezza dato che prima di commetterli aveva bevuto molto vino e liquori, il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame l'ubriachezza era stata volontaria e non era derivata da un caso fortuito o di forza maggiore e pertanto, secondo quanto viene prescritto nell'art. 92 del C.P. l'imputabilità non può considerarsi diminuita.

Quindi Mohamed ben Miled viene ritenuto colpevole di tutti i reati addebitatigli e la pena complessiva, previa concessione delle attenuanti generiche e la sostituzione della reclusione militare alla reclusione, viene fissata in 6 anni di reclusione militare. Per i reati di cui agli artt. 699 e 274 C.P. e all'art. 39 dell'Ordinamento di Polizia Giudiziaria viene inflitta la pena di 10 mesi e 15 giorni di arresto e 250 lire di ammenda.

Con declaratoria del 3.6.1938 il T.S.D.S. dichiara cessata, per amnistia, l'esecuzione della pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione inflitta per il reato di vilipendio, di 4 mesi di carcere militare inflitto per il reato di rifiuto di obbedienza, di 3 mesi di reclusione inflitta per le minacce, di 10 mesi e 15 giorni

di arresto e 250 lire di ammenda inflitti per le tre contravvenzioni. Inoltre vengono dichiarati condonati 2 anni di reclusione militare sulla residua pena da espiare.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso sentenze nel periodo di tempo intercorrente dal 2 gennaio al 6 dicembre 1935.

1936

— **21.3.1936**. Emessa nei confronti di Ghirlando Roberto, nato l'1.6.1889 a Tripoli, agente marittimo e rappresentante di commercio, detenuto dal 13.1.1936, imputato del reato previsto e punito dall'art. 290 C.P., per avere il 4.1.1936 presso il posto di confine tunisino di Ben Gardano e durante il viaggio in automobile pubblica da detta località a Tripoli, in presenza di più persone, vilipeso il Governo Italiano pronunziando anche frasi lesive per l'Esercito italiano.

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli viene condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Con Decreto di Grazia del 4.6.1936 viene condonata la residua pena da espiare.

— **24.3.1936**. Emessa nei confronti di Psaila Carmelo, nato il 7.3.1896 a Malta, barbiere, detenuto dal 9.12.1935, imputato del delitto di cui all'art. 291 C.P., per avere, in Tripoli, dal mese di febbraio 1935 in poi nella sua bottega di barbiere, in presenza di più persone, vilipeso la Nazione Italiana con frasi ingiuriose seguite da atti di scherno e del delitto di cui all'art. 265 prima parte del C.P., per avere, in Tripoli, e sempre nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, e quindi in tempo di guerra, diffuso voci esagerate e tendenziose idonee a deprimere lo spirito pubblico e svolto una attività tale da recare danno agli interessi nazionali comunicando a più persone che l'Italia era in condizioni economiche tali da doversi per forza sottomere all'inghilterra, dominatrice dei tre quarti del mondo e pronunziando altre frasi di natura disfattista.

Ritenuto colpevole del reato di disfattismo politico previsto dall'art. 265 prima parte C.P. in esso compreso il fatto di cui al primo capo di imputazione viene condannato, con la diminuente prevista dall'art. 311 C.P., alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione; pena espiata.

— **24.3.1936**. Emessa nei confronti di Mauthos Michele, palombaro, detenuto dal 6.3.1936, imputato del reato di cui all'art. 272 prima parte C.P., per avere la sera del 28.2.1936, in Tripoli, in un pubblico caffé fatta propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre nonché del reato di cui all'art. 699 C.P., per avere, in Tripoli, portato fino al giorno del suo arresto, fuori della sua abitazione un coltello per cui non è ammessa la licenza.

Ritenuto colpevole dei reati contestati viene condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 3 mesi di arresto.

Con declaratoria del 2.6.1938 i reati addebitati a Mauthos Michele con la sopracitata sentenza vengono dichiarati estinti per amnistia.

— **24.3.1936**. Emessa nei confronti di un ascaro del 1° Rgt. Fant. Coloniale imputato del reato di furto a danno dell'Amministrazione militare (art. 217 prima parte C.P.E.), per essersi impossessato di 11 caricatori per armi mod. 1891e di un contadino libico – possidente – di 28 anni imputato del reato di ricettazione (art. 648 C.P.), per avere acquistato 3 caricatori per armi mod. 1891 dall'ascaro che aveva commesso il furto a danno dell'Amministrazione militare e del reato di cui all'art. 39 in relazione all'art. 47 dell'Ordinamento di Polizia perché il 5.1.1936, in Tripoli, deteneva senza averne fatta preventiva denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza tre caricatori costituenti munizioni di guerra. Entrambi detenuti dall'8.1.1936.

L'ascaro viene condannato alla pena di 1 anno di reclusione militare e il contadino a 6 mesi di reclusione e 1000 lire di multa e a 4 mesi di arresto e 1000 lire di ammenda.

Con declaratoria del 3.6.1938 viene condonata la pena della multa e cessata, per amnistia, l'esecuzione della pena dell'arresto e dell'ammenda.

— **3.4.1936**. Emessa nei confronti di un ascaro del 2° Scaglione del Gruppo di Artiglieria Cammellata da 65/17.

Assolto, per insufficienza di prove, dal reato di vilipendio alla Nazione Italiana (art. 291 C.P.) e perché il fatto non costituisce reato dalla imputazione prevista dall'art. 39 dell'Ordinamento di Polizia della Libia (detenzione di cartucce senza aver fatto una preventiva denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza).

Ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 647 cpv. C.P. per appropriazione indebita di 4 caricatori con relative cartucce appartenenti all'Amministrazione militare e condannato alla pena di 3 mesi di reclusione.

Detenuto dal 15.11.1935 al 3.4.1936.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso sentenze nei mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1936.

Il T.S.D.S. della Tripolitania non ha emesso sentenze negli anni 1937 e 1938.

1939

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Zauli Dino, Console M.V.S.N.

Giudice Relatore: Masala Gavino

Giudice: Parodi Emanuele, Console M.V.S.N.

Giudice: Misuraca Salvatore, 1° Seniore

Giudice: Celotti Giuseppe, Ten. Colonnello

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Marcello Pasquale, nato il 14.9.1897 a Sant. Onofrio (Catanzaro), 1° Capitano in S.P.E. presso l'Ufficio lavori Genio del XX Corpo d'Armata. Detenuto dall'8.9.1938;

2) - Venturi Ariosto, nato il 14.5.1914 a Monteveglio (Bologna), Sergente maggiore nel XX Reggimento Genio in Tripoli. Detenuto dall'8.9.1938;

3) - Piccirillo Salvatore, nato il 28.8.1907 a Boscoreale (Napoli), Sergente nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dal 9.9.1938;

4) - Reale Ciro, nato il 18.5.1912 a Napoli, Caporal maggiore nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dall'8.9.1938;

5) - Bichi Aldo, nato il 17.4.1915 a Redignano (Lucca), Caporal maggiore nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dal 9.9.1938;

6) - Boreatti Daniele, nato il 4.1.1916 a Forgoria (Udine), Caporale nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dal 10.9.1938;

7) - Leoncini Carlo, nato il 23.4.1918 a Roccastrada (Grosseto), Caporale nella Compagnia Sanità della Libia. Detenuto dal 9.9.1938;

8) - Anastasia Vincenzo, nato il 4.1.1911 a Barile (Potenza), Soldato scelto nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dall'8.9.1938;

9) - Visonà Gaetano, nato il 22.7.1916 a Novale (Vicenza), Soldato scelto nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dal 9.9.1938;

10) - Mazza Mario, nato il 20.9.1916 a San Pietro in Guarano (Cosenza), Soldato nel 1° Battaglione Genio Coloniale. Detenuto dal 9.9.1938;

11) - Guastoldi Mario, nato il 29.8.1914 a Lodi (Milano), Soldato nel Deposito 1° Fanteria Libica. Detenuto dal 10.9.1938;

12) - Ottaviano Antonio, nato il 29.5.1914 ad Avellino, Soldato nella Compagnia Sanità della Libia. Detenuto dal 9.9.1938;

13) - Maraffa Salvatore, nato il 2.1.1910 a Capua (Caserta), Soldato nella Compagnia Sanità Libica. Detenuto dall'8.9.1938;

14) - Russo Giovanni, nato il 18.1.1913 a Castelcisterna (Napoli), Falegname, estraneo alle forze armate. Detenuto dall'8.9.1938;

15) - Leone Teodoro, nato il 17.9.1909 a Brindisi, Impiegato privato, estraneo alle forze armate. Detenuto dal 9.9.1938;

IMPUTATI

Marcello Pasquale:

a) - del reato di cui all'art. 271 C.P. per avere, tra il luglio e il settembre 1938, in Tripoli, costituito un'associazione la quale con il propugnare la confederazione dei popoli europei e idee contrarie alla costituzione politica dello Stato italiano, svolgeva attività diretta a deprimere il sentimento nazionale;

b) - del reato di cui all'art. 273 C.P. per avere nelle predette circostanze di tempo e di luogo, costituito nel territorio dello Stato, un'associazione a carattere internazionale senza autorizzazione del Governo;

c) - dei reati di cui agli artt. 282 e 297 C.P. per avere, in giorno imprecisato tra la fine di agosto e i primi di settembre 1938, in Tripoli, in una riunione fra i militari indetta nella sua abitazione, offeso il prestigio del Capo del Governo Italiano e del Capo dello Stato Tedesco, asserendo che era urgente passare subito all'azione prima che "i due compari" (alludendo al Duce e al Führer) potessero disgregare l'unione da lui propugnata;

Tutti gli altri:

dei reati di cui agli artt. 271 1° cpv. e 274 C.P. per avere nel territorio dello Stato partecipato alle Associazioni di cui ai capi di accusa a e b addebitati a Marcello Pasquale nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate.

Con l'aggravante della recidiva per il Guastoldi (art. 99 n. 2 C.P.).

Il Venturi, inoltre, del reato di insubordinazione con insulti verso superiore in comando (art. 130 C.P. Esercito) perché il 12.10.1938, in Tripoli, nelle Carceri Giudiziarie, sezione militare, durante l'appello serale dei militari, rivolgeva un suono sconcio con la bocca al Sergente maggiore Cella Antonio, preposto alla disciplina.

OMISSIS

Il capitano Marcello Pasquale compilò una pubblicazione dal titolo "Europa" in cui propugna la confederazione degli Stati Europei e, affermato il principio che alla razza bianca spetta, per la sua straordinaria superiorità, il compito di guidare il mondo, ha parole roventi verso la razza gialla ed in particolare verso il Giappone, pervaso da velleità aggressive e di sopraffazione.

OMISSIS

Il Ministro della Cultura Popolare comunicò, in data 12.4.1938, al Marcello di essere venuto ancora una volta nella determinazione di sconsigliare la diffusione della pubblicazione dal titolo "Europa" perché in essa abbondano frasi in assoluto contrasto con le direttive politiche del Regime Fascista.

Il Marcello, però, non si rassegnò e, infatuato della sua idea che riteneva minata dal sempre più intimo rafforzamento dell'asse Roma-Berlino e soprattutto dal patto di alleanza stretto con il Giappone, in mancanza di aderenti di rango elevato, diede incarico al proprio attendente Anastasia Vincenzo, giovane di una certa cultura, di cercare dei proseliti per la costituzione di un'associazione dal nome "Europa" al fine di propagandare l'unificazione degli Stati Europei, indispensabile, secondo Marcello, per la pace ed il benessere dell'Europa.

L'Anastasia, che già aveva avuto in lettura l'opuscolo "Europa" e se nera dimostrato entusiasta, presentò al capitano il soldato Guastoldi Mario e il caporale maggiore Reale Ciro, i quali abbracciarono "toto corde" l'iniziativa.

Il Reale si premurò, in più riprese, di cercare dei nuovi iniziati che trovò nelle persone del soldato Maraffa Salvatore, del caporale Leoncini Carlo, del sergente maggiore Venturi Ariosto, del caporale maggiore Bichi Aldo, dei soldati Visola Gaetano e Mazza Mario e degli estranei alle forze armate Russo Giovanni e Leone Teodoro.

Cominciarono così, nella casa del Marcello, delle riunioni nel corso delle quali il Maraffa accompagnò il soldato Ottaviano Antonio, il Russo accompagnò il sergente Piccirillo Salvatore e il Visonà e il Mazza accompagnarono il caporale Boreatti Daniele.

Nelle riunioni, che avevano carattere di segretezza, il capitano Marcello commentava i concetti ai quali si era ispirato nella sua pubblicazione, specificando in particolare che l'organizzazione della quale i convenuti facevano parte si chiamava "Europa", che si doveva detestare la guerra ed amare la pace e dare tutte l'energie per conseguire l'unità degli Stati Europei, così come la sognava il grande Mazzini.

La Germania e il Giappone, con i loro sogni di espansione, costituivano un ostacolo alla unione degli Stati Europei.

Il patto anticomunista tra l'Italia, la Germania e il Giappone era stato determinato solo da ragioni di opportunità e la Germania sarà un giorno una delle più potenti Nazioni del Mondo e non tarderà ad avere il sopravvento anche sull'Italia e, pertanto, occorreva passare subito all'azione prima che i due "compari" (alludendo al Duce e al Führer) potessero seriamente compromettere l'unione da lui propugnata.

OMISSIS

Osserva il Collegio che il codice penale prevede, giustamente, oltre alla repressione delle associazioni sovversive, la repressione delle associazioni che, pur non essendo pericolose come le prime, tuttavia, con lo svolgere o con il proporsi di svolgere una'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce indubbiamente un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Di semplice pericolo è quindi il reato contemplato dall'articolo 271 punendo il solo fatto dell'associazione indipendentemente dalle conseguenze, con diverso effetto penale per chi promuove, costituisce, organizza o dirige l'associazione e per chi, invece, partecipa solamente all'associazione.

Secondo il suddetto articolo l'oggetto della tutela è il sentimento nazionale, nobilissimo e delicatissimo sentimento che trova il suo substrato nella coscienza e nell'orgoglio di appartenere alla Nazione Italiana, intesa come espressione totalitaria di alti valori spirituali, politici, sociali e morali rivolti a potenziare l'azione dello Stato, che l'unità nazionale impersona, per il conseguimento dei suoi fini più elevati. Ora è evidente che tale sentimento deprime e scuote un'associazione che, come nel caso in esame, si propone di svolgere attività per contrastare il principio che, in base alle prodigiose direttive del Duce, animano la politica estera seguita con rigorosa fermezza dal Governo Fascista.

Il capitano Marcello non ha capito nulla delle ragioni e delle finalità dell'Asse Roma-Berlino, blocco solidale fondato sulla mutua comprensione e sulla comunanza di ideali, operante contro il disordine per il trionfo della giustizia sociale; nulla ha capito del triangolo Roma-Berlino-Tokio, formidabile concezione che va penetrando sempre più nell'opinione pubblica mondiale, barriera insormontabile contro le forze disgregatrici della civiltà, facenti capo alla internazionale comunista.

Pertanto il capitano Marcello che alla stregua delle descritte risultanze, con il formulare uno Statuto, con il sollecitare l'azione di altri, con lo stabilire le basi di una organizzazione, prese l'iniziativa e diede vita all'associazione, avente le menzionate finalità, deve rispondere del reato previsto dall'art. 271 prima parte codice penale.

L'Anastasia, il Reale, il Guastoldi, il Maraffa e il Leoncini che, secondo quanto esposto, parteciparono alla detta associazione con piena coscienza e volontà, debbono rispondere del reato previsto dal primo cpv. dello stesso art. 271. Il Marcello, inoltre, va dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 273 codice penale mentre l'Anastasia, il Reale, il Guastoldi, il Maraffa e il Leoncini devono essere dichiarati colpevoli del reato previsto dall'art. 274 codice penale.

OMISSIS

In ordine ai reati di offesa all'onore del Capo del Governo Italiano e di offesa all'onore del Capo dello Stato Germanico, il Collegio, pur deplorando energicamente la frase pronunziata dal Marcello, non ritiene del tutto raggiunta la prova della reità dello stesso, dato che il significato della frase "i due compari" non appare univocamente lesiva del prestigio. Inoltre non è risultato che il Marcello, nei discorsi o negli scritti che sono stati sequestrati abbia usato parole irriguardose nel nominare le menzionate elevatissime personalità del Duce e del Führer; pertanto, per i suddetti reati Marcello deve essere assolto con formula dubitativa.

Nei confronti, poi, del giudicabile Leone, essendo emerso che si recò dal Marcello in epoca anteriore alla costituzione della associazione (aprile-maggio 1938) e con il Marcello non ebbe più rapporti, si deve pronunciare assoluzione per non aver preso parte ai fatti in rubrica addebitatigli. – Con formula ugualmente ampia –, ma precisamente perché i fatti addebitati non costituiscono reati per mancanza dell'elemento dolo si deve mandare assolto il Boreatti, che una sola volta si recò nella casa di Marcello, evidentemente senza sapere né comprendere, per la sua scarsissima levatura intellettuale, il fine cui si tendeva.

Relativamente ai giudicabili Venturini, Piccirillo, Bichi, Visonà, Mazza, Ottaviano e Russo non sembra inverosimile che gli stessi siano intervenuti alle note riunioni per cattivarsi la benevolenza del capitano e ottenere le desiderate raccomandazioni per cui, nel dubbio, il Tribunale stima mandare assolti dalle imputazioni specificate in rubrica i sopraspecificati giudicabili – tutti di buoni precedenti penali – per non provata reità per ciò che concerne il dolo.

Per ultimo il Collegio non ritiene completamente raggiunta la prova a carico del Venturi in ordine al reato di insubordinazione con insulti, non potendosi del tutto escludere la possibilità di un equivoco dato che, di fronte alla negativa del giudicabile, sussiste la sola deposizione del sergente maggiore Cella, non confortata dalle deposizioni di nessuno dei numerosi presenti in riga per l'appello serale.

Pertanto il Venturi deve essere assolto anche dal suddetto reato con formula dubitativa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 99, 271, 273, 274 C.P.; 27, 482, 483, 484, 485, 488 C.P. Esercito; art. 2 R.D. 2.6.1927 n. 1050 e art. 1 R.D. 15.11.1937 n. 2242

DICHIARA

Il Capitano Marcello Pasquale colpevole dei reati ascrittigli nei capi a e b di accusa e, previa conversione della pena comune in militare, lo condanna in complesso ad un anno e mesi uno di reclusione militare.

Il caporale maggiore Reale Ciro, il caporale Leoncini Carlo, il soldato Anastasia Vincenzo, il soldato Guastoldi Mario, il soldato Maraffa Salvatore colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti in rubrica e condanna il Reale a mesi otto di carcere militare e lire 1000 di multa, il Leoncini a mesi 6 di carcere militare e lire 1000 di multa, l'Anastasia a mesi 10 di carcere militare e lire 1000 di multa, il Guastoldi, tenuto conto dell'aumento di pena derivante dalla contestata recidiva, a mesi 7 di carcere militare e lire 1200 di multa; per tutti le pene comuni sono state convertite in pene militari.

Condanna, inoltre, i suddetti condannati al pagamento delle spese processuali e a tutte le conseguenze di legge.

DICHIARA

Non provata la reità dello stesso capitano Marcello in ordine agli addebiti ascrittigli nel capo c di accusa e da tali addebiti lo assolve.

Non provata la reità del sergente maggiore Venturi Ariosto, del sergente Piccirillo Salvatore, del caporale maggiore Bichi Aldo, dei soldati Visonà Gaetano, Mazza Mario e Ottaviano Antonio e dell'estraneo alle forze armate Russo Giovanni in ordine ai reati a ciascuno ascritti e li assolve.

Non luogo a procedere a carico del caporale Boreatti Daniele in ordine agli addebiti ascrittigli in rubrica perché i fatti non costituiscono reato.

Dichiara, infine, che l'estraneo alle forze armate Leone Teodoro non ha preso parte ai fatti ascrittigli e lo assolve dai mossi addebiti, ordinando che lo stesso Leone, il Venturi, il Boreatti, il Visonà, il Mazza, l'Ottaviano e il Russo siano scarcerati, se non detenuti per altra causa.

Ordina che i libri in sequestro siano restituiti a chi di diritto, ad eccezione dell'opuscolo "Europa" che dovrà far parte integrante dell'incarto processuale.

Tripoli 22.2.1939 - Anno XVII -

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE DESUNTE DALLE ANNOTAZIONI POSTE IN CALCE ALLA SENTENZA

A Marcello Pasquale la residua pena da espiare viene dichiarata condonata con R.D. del 13.7.1939.

I reati addebitati a Maraffa Salvatore e a Reale Ciro vengono dichiarati estinti per amnistia con declaratorie emesse il 20.5.1940 e 24.6.1940.

In sede di giudizio di revisione speciale (D.L.L. 5.10.1944 n. 316) la Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 21.3.1945, ha assolto Marcello Pasquale dall'imputazione di cui alla lettera a per non aver commesso il fatto e dalla imputazione di cui alla lettera b e c perché il fatto non costituisce reato.

Ha assolto Reale Ciro, Leoncini Carlo, Anastasia Vincenzo, Guastoldi Mario, Maraffa Salvatore, Venturi Ariosto, Piccirillo Salvatore, Bichi Aldo, Visonà Gaetano, Mazza Mario, Ottaviano Antonio e Russo Giovanni dalla imputazione loro ascritta alla lettera a della rubrica per non aver commesso il fatto e dalla imputazione di cui all'art. 274 C.P. perché il fatto non costituisce reato.

— **3.3.1939**. Emessa nei confronti di un guardiano del Carcere Giudiziario di Tripoli imputato del reato di vilipendio alle forze armate commesso la sera del 3.6.1938 in Tripoli.

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli e condannato alla pena di 8 mesi di reclusione.

Detenuto dal 5.6.1938 al 24.7.1938 e dall'11.9.1938 al 3.3.1939.

— **3.3.1939**. Emessa nei confronti di un cittadino finlandese di 38 anni imputato del reato di cui agli artt. 56, 257 C.P. perché nel mese di novembre del 1938, in Tripoli, tentava – a scopo di spionaggio – di procacciarsi notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, debbono rimanere segrete senza peraltro riuscire nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Ritenuto colpevole di tentativo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato – così parzialmente modificata la rubrica – e, con la concessione della diminuente prevista dall'art. 311 C.P., condannato alla pena di 1 anno di reclusione.

Detenuto dal 5.12.1938; con Decreto di Grazia del 26.10.1939 viene condonata la residua pena da espiare.

— **21.8.1939**. Emessa nei confronti di un cittadino greco di 24 anni imputato dei reati previsti dagli artt. 282, 278 C.P. perché la sera del 27.3.1939, in Bengasi, pronunziava frasi offensive nei confronti del RE e del Capo del Governo.

Ritenuto colpevole dei reati addebitatigli e condannato alla pena di 3 anni di reclusione.

Detenuto dal 27.3.1939; con declaratoria del 10.9.1940 viene condonata la residua pena da espiare.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Zauli Dino, Console Generale della M.V.S.N.

Giudice Relatore: Macis Enrico

Giudice: Celotti Giuseppe, Ten. Colonnello

Giudice: Merlini Mario, Seniore della M.V.S.N.

Giudice: Zaccherini Alberto, Seniore della M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Gualdi Giuseppe, nato il 17.1.1903 a Vertova (Bergamo), manovale edile. Soldato nel 20° Reggimento Artiglieria in Tripoli. Detenuto dal 3.4.1939.

IMPUTATO

a) - di duplice rifiuto di obbedienza (artt. 112, 113 C.P. Esercito) perché, verso la sera del 3.4.1939, in Bei Accara (Tripoli) sorpreso abusivamente a diporto non obbediva all'ordine di togliersi la sigaretta dalla bocca e di tenere un contegno corretto intimatogli dal tenente Girlaudo Ernesto, né successivamente obbediva alla intimazione di declinare le proprie generalità impartitagli dal sergente maggiore Guida Michele;

b) - di propaganda antinazionale (art. 272 primo cpv. C.P.) perché, nelle circostanze di cui sopra, in luogo pubblico e in presenza di militari, pronunziava frasi del seguente tenore: "Siamo stati richiamati per andare a farci uccidere in Tunisia, ci hanno tolto al nostro lavoro e alle nostre famiglie, ma noi preferiamo andare in galera piuttosto che sparare contro i francesi. In Francia si è trattati bene e non danno, certamente, questo rancio che distribuiscono qui";

c) - di insubordinazione con vie di fatto verso sottufficiale e verso ufficiale (artt. 122, 125 C.P. Esercito) perché nelle suddette circostanze, dopo commessi i reati di cui sopra, colpiva con un calcio il sergente maggiore Guida Michele, e con due calci il sottotenente Di Gaetano Emidio, intervenuto per fare desistere il Gualdi dal contegno assunto.

Con l'aggravante della recidiva perché già irrevocabilmente condannato (artt. 48, 49 C.P. Esercito e 99 C.P.).

OMISSIS

Dalla lettura degli atti, dalle deposizione dei testi e dalle risultanze dibattimentali nonché dalle parziali ammissioni dello stesso imputato emerge, in modo chiaro, la sua colpevolezza. Passando, però, all'esame dell'indagine soggettiva bisogna riconoscere che l'accusato è un frenastenico – come è stato qualificato dal perito dott. Bravi – e che l'infermità della quale è affetto è tale da far scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere.

I fatti esposti concretano i reati di cui in rubrica.

Le azioni compiute integrano tutti gli estremi costitutivi dei reati di disobbedienza e insubordinazione e, inoltre, le frasi pronunziate, dato il luogo e le persone presenti, erano più che idonee per deprimere il sentimento nazionale.

Pertanto il Collegio ritiene il Gualdi colpevole dei reati addebitatigli, commessi in stato di seminfermità mentale, e lo condanna, in concorso di recidiva, a mesi 4 di carcere militare per i due rifiuti di obbedienza, a mesi 9 di reclusione, convertita per uguale durata in carcere militare per il delitto di cui all'art. 272 codice penale e a 1 anno e 2 mesi di reclusione militare per l'insubordinazione con vie di fatto contro ufficiale e sottufficiale e operato il cumulo giuridico fissa la pena da espiare in 2 anni di reclusione militare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 112, 113, 122, 125, 48, 49, 57, 27, 28, 43 C.P. Esercito 272, 89, 63, 69, 99, 23 C.P. e 12 R.D. 28.5.1931 n. 601.

DICHIARA

Gualdi Giuseppe colpevole dei reati addebitatigli, commessi in stato di seminfermità mentale e, in concorso di recidiva, lo condanna, previo cumulo giuridico, alla pena di 2 anni di reclusione militare e alle conseguenze di legge.

Tripoli, 21.8.1939 - Anno XVII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Zauli Rino, Console Generale M.V.S.N.

Giudice Relatore: Macis Enrico

Giudice: Celotti Giuseppe, Ten. Colonnello Fanteria

Giudice: Merlini Mario, Seniore M.V.S.N.;

Giudice: Zaccherini Umberto, Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Sanua Pasquale, nato il 3.1.1911 a Lavello (Potenza), Caporale nella 29ª Compagnia trasmettitori del XX Reggimento Genio;

2) - Simoneschi Luigi, nato il 31.10.1910 a Spoleto, Geniere nella 29ª Compagnia trasmettitore del XX Reggimento Genio.

Entrambi latitanti.

ACCUSATI

a) - del reato di cui all'art. 257 2° cpv. C.P. perché in epoca dal 29 marzo al 10 maggio 1939, – a scopo di spionaggio militare – si procuravano notizie relative alla rete telegrafonica permanente, alla rete stradale e alle opere di fortificazione difensive in corso nel settore di Zuara, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, debbono rimanere segrete, e tali notizie poco dopo rivelavano oltre frontiera, compromettendo così la preparazione bellica dello Stato;

b) - di diserzione aggravata ai sensi degli artt. 138, 140, 143, 152, 153 C.P.E. perché, essendo stati già irrevocabilmente condannati dai Tribunali Ordinari, la sera del 14.5.1939, vale a dire tre giorni dopo il trasferimento della Compagnia da Zuara nella zona di Nalut, si allontanavano arbitrariamente e facevano immediato passaggio in Tunisia, presentandosi al vicino posto di polizia francese di Dehibat;

c) - di alienazione di effetti di corredo e di armamento (artt. 212, 213 C.P.E.) perché, nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione, alienavano gli oggetti militari che indossavano e le rispettive sciabole baionette, dati loro dall'Amministrazione Militare per il servizio;

d) - di espatrio clandestino a termine dell'art. 157 1° comma vigente ordinamento di Polizia per la Libia, perché, nelle menzionate circostanze, per motivi politici, espatriavano in Tunisia senza essere muniti di passaporto o di documento equipollente.

Con l'aggravante della recidiva per entrambi anche rispetto ai cennati reati di spionaggio, alienazione ed espatrio clandestino (artt. 99 C.P., 48, 49, C.P.E.).

IN CAMERA DI CONSIGLIO

Udita la lettura della sentenza di rinvio a giudizio, degli atti processuali e dei referti di pubblicazione.

Sentito nelle sue orali conclusioni il Pubblico Ministero nella persona di Masala Gavino, Regio Avvocato Militare, il quale conclude chiedendo dichiararsi legalmente incorsa la contumacia degli accusati e affermarsene la responsabilità in ordine agli ascritti reati condannandoli alla pena di morte assorbendo in detta pena le condanne inflitte per gli altri reati in applicazione degli art. 527 C.P. 158 T.U.L.P.S., 138, 143, 507, e segg. C.P.E.

FATTO

Sanua Pasquale e Simoneschi Luigi, il primo caporale, il secondo soldato, effettivi alla 29ª Compagnia trasmettitori del XX Raggruppamento Compagnia Lavoratori, dal 29 marzo scorso fino al 14 maggio successivo, lavoravano nella costruzione di linee telefoniche permanenti nelle zone di Zuara e di Nalut e, in tali contingenze, a scopo di spionaggio militare, si procuravano notizie relative alla rete telefonica permanente, alla rete stradale e alle opere difensive in corso nelle zone sopraspecificate. Venuti in possesso delle notizie – veramente rilevanti – il 14 maggio scorso si allontanavano dall'accampamento del reparto, in prossimità di Nalut, ed asportando le sciabole baionette e gli oggetti di vestiario militare, oltrepassavano, essendo sprovvisti di passaporto o di altri documenti equipollenti, il confine, presentandosi al posto di polizia francese di Dehibat in Tunisia il 15 successivo alle ore 11, ove comunicavano agli agenti stranieri, le notizie di carattere militare che si erano procurati, compromettendo, così, la preparazione bellica della Libia.

Tali fatti risultano accertati in atti e costituiscono i reati rubricati.

Pertanto, ritenuto che la realtà degli accusati in ordine ai reati loro addebitati è rimasta accertata.

Ritenuto che gli accusati si mantengono latitanti malgrado fosse stato loro intimato di comparire.

Ritenuto che tutte le forme prescritte per il rito contumaciale sono state osservate.

Visti gli artt. 257, 2° cpv., 138, 140, 143, 152, 153, 212, 213, C.P.E. art. 157, 1° Comma Ordin. Pol. 158, T.U.L.P.S. 507, 527 e segg. C.P.E.

DICHIARA

legalmente incorsa la contumacia dei militari Sanua Pasquale e Simoneschi Luigi come sopra qualificati, li ritiene colpevoli degli ascritti reati rubricati e li

condanna alla pena di morte, che assorbe le altre pene concorrenti ed alla rifusione delle spese processuali.

Manda pubblicarsi la sentenza a norma di legge.

Tripoli 21.8.1939 - Anno XVIII -

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Nella copia del foglio matricolare di Sanua Pasquale, trasmessa dal Distretto Militare di Potenza il 29.3.1990, si rileva che la sopracitata condanna è stata inserita nel foglio matricolare.

Però, pur essendo il Sanua rientrato in Italia – come si deduce dalla lettera inviata il 29.3.1990 dal Comune di Lavello che comunica che il Sanua "è emigrato per il Comune di Torino il 15.5.1956" – non risulta che la condanna inflitta dal T.S.D.S. il 21.8.1939 sia stata revocata a seguito di un nuovo regolare giudizio ("purgazione della contumacia").

Dalla copia del foglio matricolare di Simoneschi Luigi trasmessa dal Distretto Militare di Perugia il 3.5.1990 si rileva che il Simoneschi venne tratto in arresto il 19.1.1940 e il T.S.D.S della Libia ha, con sentenza del 2.7.1940, revocata la sentenza contumaciale e condannato il Simoneschi alla pena di 5 anni di reclusione militare e lire 2500 di multa.

Scarcerato, per espiata pena, dal Reclusorio militare di Gaeta il Simoneschi venne avviato a Peschiera in attesa di essere destinato a un altro reparto militare.

Il 9.9.1943 venne catturato dai tedeschi e condotto in Germania.

Il Simoneschi rientrò in Italia il 5.9.1945 e si presentò al Distretto Militare di Spoleto il 13.9.1945.

— **28.8.1939**. Emessa nei confronti di un suddito francese nato a Biserta il 19.7.1915, detenuto dal 26.3.1939, imputato del reato di cui agli artt. 56, 257 C.P. perché nei giorni 25 e 26 maggio 1939, in Tripoli, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete senza peraltro riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli viene condannato alla pena di 12 anni di reclusione.

Con successiva sentenza del 21.10.1939 ritenuto colpevole dei reati di propaganda antinazionale ed offese al Capo del Governo è condannato alla pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione.

Pertanto la pena complessiva inflitta al suddito francese viene determinata in 14 anni e 7 mesi di reclusione.

— **26.10.1939**. Emessa nei confronti di un bracciante libicò analfabeta di 18 anni, detenuto dal 12.5.1939 imputato del reato di offese all'onore del Capo del Governo (art. 282 C.P.) perché il mattino del 9.5.1939 sputava, con atteggiamento di disprezzo su una fotografia del Duce.

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli viene condannato alla pena di 15 mesi di reclusione.

— **26.10.1939**. Emessa nei confronti di un libico, ricamatore, nato nel 1914, detenuto dal 29.7.1939, imputato del reato di cui agli artt. 56, 257 C.P. perché nel mese di luglio del 1939, in Zavia, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi a scopo di spionaggio militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato debbono rimanere segrete, senza peraltro riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Ritenuto colpevole del reato di tentato procacciamento di notizie ai sensi degli artt. 56, 256 C.P. – in tal senso modificata la rubrica – viene condannato alla pena di 2 anni di reclusione.

— **18.11.1939**. Emessa nei confronti di Caser Marcellino, nato il 18.11.1908 a Canale S. Bovo (Trento), camicia nera nella 1ª Legione Libica M.V.S.N. imputato di vilipendio alle forze armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) perché la sera del 24.5.1939, in Tripoli, e precisamente nel Caffé "Mico" mentre alcuni avventori commentavano la battaglia del Piave interveniva nella discussione con la seguente frase "Gli italiani nel Piave hanno vinto perché gli Austriaci erano affamati, altrimenti, con le armi, non avrebbero vinto mai. L'esercito Italiano, formato di pochi straccioni mal comandati con venti cannoni a spago non avrebbero vinto se agli austriaci non fosse venuto meno il pane".

Ritenuto colpevole del reato addebitatogli, viene condannato alla pena di 1 anno di reclusione convertita in 1 anno di carcere militare.

Detenuto dal 24.5.1939; con declaratoria del 20.5.1940 viene condonata la residua pena da espiare.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Zauli Dino, Console Generale M.V.S.N.

Giudice Relatore: Luly Marco

Giudice: Celotti Giuseppe, Ten. Colonnello

Giudice: Zaccherinicao Umberto, 1° Seniore M.V.S.N.

Giudice: Merlini Mario, 1° Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Caser Marcellino, nato il 18.11.1908 a Canal S. Bovo (Trento), barista, camicia nera nella 1° Legione Libica M.V.S.N. Detenuto dal 24.5.1939

IMPUTATO

di vilipendio alle forze armate dello Stato (art. 290 cpv. C.P.) perché la sera del 24.4.1939, in Tripoli, e precisamente nel Caffé "Mico" posto in Seik il Turk, interloquiva nel discorso che alcuni facevano della Battaglia del Piave con le seguenti frasi: "Gli italiani sul Piave hanno vinto perché gli Austriaci erano affamati, altrimenti, con le armi, non avrebbero vinto mai. L'Esercito Italiano, formato di pochi straccioni mal comandati, non avrebbero vinto se agli austriaci non fosse venuto meno il pane".

OMISSIS

Le espressioni sopra riferite sono per contenuto e significato profondamente oltraggiose per il decoro e il prestigio delle forze armate dello Stato.

Sostenere che la battaglia sul Piave non fu vinta con le armi, ma in conseguenza della resa per fame dell'esercito opposto, significa misconoscere quella che fu una delle più fulgide vittorie dell'ardua guerra 1915-1918 e il valore del nostro esercito.

Le ridicole e balorde affermazioni che l'ersercito italiano era costituito da pochi straccioni mal comandati con venti cannoni a spago, non si spiega se non con l'assoluta ignoranza del Caser sulla piena efficienza del nostro esercito nella passata guerra.

In tali manifestazioni che denotano dispregio e irriverenza per le nostre forze armate si riscontra l'elemento materiale del reato previsto dall'art. 290 C.P., mentre l'elemento morale la cosciente volontà cioè di vilipendere l'esercito italiano come istituzione, si desume dal calore e dal tenore delle frasi da lui pronunziate.

Ricorrono, pertanto, tutti gli estremi del reato di vilipendio, compreso quello della pubblicità, essendo il fatto avvenuto in luogo pubblico qual è da considerarsi il pubblico esercizio (nella specie caffé).

Il Collegio, affermata la responsabilità del Caser per il reato ascrittogli, e valutate le circostanze di cui all'art. 133 C.P. e tenuti presenti gli ottimi precedenti militari del Caser, gli infligge il minimo della pena prevista, e cioè 1 mese di reclusione che, ai sensi dell'art. 28 codice penale esercito, commuta in 1 mese di carcere militare essendo il Caser un milite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 27, 28 C.P. Esercito, 290 C.P.

DICHIARA

Caser Marcello responsabile del reato ascrittogli e lo condanna a 1 mese di reclusione che converte in 1 mese di carcere militare con tutte le conseguenze di legge.

Tripoli, 18.11.1939 - Anno XVIII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato della Tripolitania composto da:

Presidente: Zauli Dino, Console Generale della M.V.S.N.

Giudice Relatore: Luly Marco, Ten. Colonnello G.M.

Giudice: Celotti Giuseppe, Ten. Colonnello

Giudice: Zaccherini Alberto, 1° Seniore M.V.S.N.

Giudice: Merlini Mario, 1° Seniore M.V.S.N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro:

1) - Chiodi Gabriele, nato il 24.8.1915 a Bassanello (Viterbo), impiegato, Aspirante Ufficiale nel 60° Btg Mitraglieri in Giado. Detenuto dal 21.10.1939

IMPUTATO

del reato tentato previsto dagli artt. 56, 262 – prima parte – C.P. perché il 29.9.1939, in Giado, compiva atti idonei diretti a rivelare notizie di carattere militare, delle quali la competente Autorità ha vietato la divulgazione, non riuscendo nell'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

OMISSIS

Su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria militare i carabinieri intercettavano e sequestravano una lettera datata "Giada 29.9.1939" diretta al Rag. Oreste Franci in Roma nella quale, tra l'altro, è scritto quanto segue:

"Se tu sapessi anche qui quante se ne vedono e se ne sentono! Fortuna che non si fa la guerra! Qui, in Libia, il 40% dei fucili non funzionano, il 50% delle pistole modello "89" non sparano, il 70% delle mitragliatrici Schwarglose 7/12 Waffeufabrik Steyr sono logore e quindi inutilizzabili.

La Schwarzlose è una arma robustissima e quanto mai adatta per i nostri mitraglieri ed è di preda bellica; le attuali armi essendo ancora tutte del bottino di guerra sono troppo logore, necessariamente logore, adatte per le parate, ma non per la guerra! A proposito dei cannoni te ne racconterò una: durante i giorni di pericolo giunse un fonogramma da Nalut (confine libico-tunisino) con il quale si comunicava che in quella località esistevano cinque pezzi da 65/17, ma non c'era un ufficiale, capace a dirigere il fuoco di quelle armi!

Caro Oreste, noi tutti abbiamo la convinzione che il Duce al momento di tirare le somme della forza italiana, si sia accorto che troppe cose ci mancano! Mancano le scarpe per i soldati, mancano i vestiti, la biancheria, mancano le fortificazioni.

Al confine abbiamo delle fortificazioni che in confronto a quelle francesi della Tunisia fanno ridere i polli, stiamo costruendo delle fortificazioni qui a Giado, quale prima linea di resistenza, che mi sembrano delle staccionate per le rimesse da cavalli! Ci manca il ferro, il legno, tutto''.

Il mittente della lettera veniva identificato nel S. Tenente Chiodi Gabriele.

Sia in istruttoria che in dibattimento il Chiodi ha spiegato di avere scritto notizie militari che erano il frutto di erronee sue supposizioni o induzioni, concepite in un momento di stanchezza fisica e profonda melanconia.

Attraverso le precise ed esaurienti testimonianze del Colonnello Guido Masserano e del Ten. Colonnello Gioacchino D'Amore, si è stabilito in udienza che le notizie contenute nella lettera sono prive di fondamento.

OMISSIS

Appunto perché false le notizie non possono determinare l'oggetto della previsione giuridica di cui all'art. 262 C.P.

Indubbiamente le notizie che riguardano gli apprestamenti militari, l'equipaggiamento e l'armamento sono riservate, anzi segrete, e come tali costituiscono oggetto di tutela penale nell'interesse della sicurezza dello Stato, ma se tali notizie sono una semplice invenzione o induzioni non si ha la rivelazione di segreti perché, come si è detto, manca l'oggetto del reato. Assai deplorevole e biasimevole il fatto commesso dal Chiodi, ma non punibile penalmente e si può logicamente presumere, se si ha riguardo ai suoi ottimi precedenti morali, politici e militari, che egli abbia agito in un momento di depressione spirituale, senza avere il preciso intento o interesse di fare rivelazioni di segreti militari.

P.Q.M.

Visti gli artt. 485 C.P. Esercito e 479 C.P.P.

ASSOLVE

Chiodi Gabriele dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato e ordina la scarcerazione del Chiodi, se non detenuto per altra causa.

Tripoli, 5.12.1939 - Anno XVIII

Seguono le firme del Presidente e dei Giudici.

NOTIZIE RELATIVE AL PERSONALE (MAGISTRATI, GIUDICI E CANCELLIERI) CHE HA PRESTATO SERVIZIO AL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO DAL 1927 AL LUGLIO DEL 1943

Sono assegnati al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato con le funzioni di Presidente, Vice presidente, Giudice effettivo e Giudice supplente:

- Sanna Carlo
- Freri Orlando
- Cau Lussorio
- Cristini Guido
- Calamini Alberto
- Mucci Giulio
- Tringali Casanova Antonio
- Alfaro Alfredo
- De Martini Vittorio
- Ventura Alberto

Sono assegnati con le funzioni di Giudice relatore:

- Buccaturri Giacomo
- Lanari Pietro

Sono assegnati con le funzioni di Giudice Istruttore:

- Cagiati Carlo
- Curatola Salvatore
- Di Giovanni Attilio
- Marconi Renato
- Segala Giuseppe
- Vitale Nicolantonio

ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEI MAGISTRATI MILITARI CHE HANNO PRESTATO FUNZIONI GIUDIZIARIE AL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Baratelli Carlo
- Buccaturri Giacomo
- Ciardi Giuseppe
- Fallace Carlo
- Lanari Pietro
- Landolfi Emanuele

- Masala Gavino
- Milazzo Gioacchino
- Noseda Enea
- Pretti Giovanni
- Scordato Salvatore
- Tei Gaetano

ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO DEI MAGISTRATI ORDINARI CHE HANNO PRESTATO FUNZIONI GIUDIZIARIE AL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

- Albanese Leonida
- Balzano Vincenzo
- Calzetti Giuseppe
- Capotorti Enrico
- Cominelli Ugo
- Dessi Massimino
- Forlenza Demetrio
- Iannitti Piromallo
- Isgrò Michele
- Montalto Giuseppe
- Montesano Mauro
- Polito De Rosa Francesco
- Ramacci Luberto
- Santoro Giovanni
- Scerni Antonio
- Verna Fernando

ELENCO NOMINATIVO, IN ORDINE ALFABETICO, DEI CANCELLIERI MILITARI E ORDINARI CHE SONO STATI ASSEGNATI AL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO

Sono assegnati con le funzioni di cancelliere militare:

- Capizzi Nicolò
- Carlisi Diego
- De Castris Alfredo
- Ferrazzoli Augusto
- Pesola Vito Onofrio

sono assegnati con le funzioni di cancelliere ordinario:

- Bachiddu Antonio
- Di Vaia Lorenzo
- Fogu Vittorio
- Guarnotta Antonino
- Latini Americo

UFFICIALI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, LAUREATI IN LEGGE, ASSEGNATI AL TRIBUNALE PER LA DIFESA DELLO STATO CON LE FUNZIONI DI SOTTO PROCURATORE, GIUDICE ISTRUTTORE, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, GIUDICE EFFETTIVO O SUPPLENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE

- Barbera Gaspero
- Bergamaschi Carlo
- Borri Aldo
- Calia Michele
- Caputi Pietro
- Carusi Mario
- Cersosimo Vincenzo
- Conticelli Giuseppe
- Cremonese Enrico
- Cristini Guido
- Curatola Salvatore
- De Martis Giovanni Battista
- Gauttieri Filippo
- Griffini Mario
- Jannone Eugenio
- Leonardi Nicola
- Mingoni Mario
- Radogna Raffaele
- Segala Giuseppe
- Vedani Mario
- Zampi Giuseppe

UFFICIALI, NON LAUREATI, ASSEGNATI AL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE O DI GIUDICE

- Acqua Antonio
- Amodei Amedeo

- Assanti Roberto
- Cagiati Carlo
- Campera Ferdinando
- Ciani Ferdinando
- Cisotti Carlo
- Colizza Ugo
- Curti Ettore
- D'Alba Auro
- D'Amico Nicola
- D'Ercole Parmenide
- Di Giovanni Attilio
- Falqui Gaetano
- De Rienzi Umberto
- Fantini Aldo
- Formica Domenico
- Gangemi Giovanni
- Gaudio Vincenzo
- Genina Valentino
- Giorgi Monforte Ottavio
- Giua Armando
- Giudici Antonio
- Guerri Pietro
- La Rosa Carmelo
- Le Metre Gaetano
- Lussorio Cau
- Macinanti Elvezio
- Marconi Renato
- Marino Roberto
- Mazzarelli Francesco
- Mojo Nicola
- Montuoro Vittorio
- Morelli Alessandro
- Mozzetti Mario
- Muscarà Achille
- Oliveti Ivo
- Ortona Umberto

- Palmentola Aldo
- Pasqualucci Renato
- Pelamatti Mario
- Piroli Alberto
- Pucci Ugo
- Quagliata Enrico
- Rambaldi Giuseppe
- Rossi Umberto
- Sanna Carlo
- Saporiti Alessandro
- Semadini Tommaso
- Sgarzi Giovanni
- Spoleti Pasquale
- Supplej Giorgio
- Tarabini Alessandro
- Teseo Carlo
- Tringali Casanova
- Ventura Alberto
- Vitale Nicolantonio

assegnato con funzioni di cancelliere:

- Pino Giacomo

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato venne soppresso con il Regio Decreto Legge 29 luglio 1943 n. 668 che stabiliva quanto segue:

Art. 1

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito con la Legge 25.11.1926 n. 2008 è soppresso.

La cognizione dei reati già spettante al Tribunale predetto è devoluta, durante lo stato di guerra, ai Tribunali Militari, secondo la rispettiva competenza territoriale. La devoluzione ha luogo anche per i procedimenti in corso. Relativamente ai predetti reati, i Tribunali Militari procedono in ogni caso, durante lo stato di guerra, con il rito di guerra.

Art. 2

Nei procedimenti relativi ai reati devoluti alla competenza dei Tribunali Militari a norma dell'articolo precedente, il Giudice militare può valersi della facoltà prevista dall'art. 233 del Codice Penale Militare di Guerra. Per gli stessi procedimenti che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria militare può concedere la libertà provvisoria anche se alla suddetta data sia stato già disposto il rinvio a giudizio.

(Nota: L'articolo 10 del R.D.12.12.1926 n. 2062 stabiliva che "nei procedimenti avanti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, si spedisce sempre il mandato di cattura, e non è ammessa la libertà provvisoria")